



SCAFFALI ONLINE
<http://badigit.comune.bologna.it/books>

Zdekauer, Lodovico <1855-1924>

L'idea della giustizia e la sua immagine nelle arti figurative

[S.l. : s.n., 1908?]

Collocazione: BORSI C.00 00425

<http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO2394460T>

Questo libro è parte delle collezioni della Biblioteca dell'Archiginnasio.

L'ebook è distribuito con licenza Creative Commons solo per scopo personale, privato e non commerciale, condividi allo stesso modo



[4.0:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode)

Per qualsiasi altro scopo, o per ottenere immagini a risoluzione superiore contattare: archiginnasio@comune.bologna.it

famosa anche per la camicia di latta, che la copre per volere d'un papa moderno e previdente.

(42) CAVALCASELLE *Raffaello* (Firenze, 1890) pag. 24.

(43) Raffaello aveva dipinto altrove la Giustizia in atteggiamento diverso; con le bilance sole, disarmata, appoggiata alla cicogna, simbolo della Pietà. Vedi: GIOVANNI ANDREA GIGLIO *De gli errori e de gli abusi de' Pittori circa l' historie* (Camerino, Gioioso, 1564) pag. 117.

(44) BARBIER DE MONTAULT *L' iconographie des vertus* (nella *Revue de l' art chretien* Roma 1863 e segg.) IDEM *Traité d' Iconographie* I. 195.

(45) Recentemente un grande artista, *Aristide Sartorio*, nei cartoni per l'aula parlamentare, ha rappresentato, da par suo, la *Giustizia che divide i contendenti*. Quest' allegoria sta bene nella sala dell' assemblea legislativa; è la Giustizia del legislatore: è la Legge stessa. Ma, primo: il richiamo alla legalità è soltanto una *promessa*, e nella migliore ipotesi, una *promessa* di Giustizia. Questa promessa mira a mantenere spontaneamente l'ordine: è la cosa principale, questa, che interessa lo Stato — si capisce! — Secondo: Bandita la violenza, ed instaurato il dominio della ragione, questa farà legge. E sta bene! Ma non si potrà bandire facilmente la pace, in terra classica, con la violenza stessa, ed in mezzo a tanto balenare di spade, come si vede qui: due ne tiene il giovane che, con mossa singolare divide i contendenti; un altro spadone serve all' arcigna Giustizia per appoggiarvisi sopra. *Quod absit!*



BIS 15084



L'IDEA DELLA GIUSTIZIA

E LA SUA IMMAGINE

NELLE ARTI FIGURATIVE

DISCORSO INAUGURALE

DEL PROF. LODOVICO ZDEKAUER



BIBLIOTECA
BOLOGNA

BORSI
C.00
00425

BIS 15084

STORIA DELLA GIUSTIZIA



Se l'Italia, oggi con miglior speranza che in altri tempi, può rintracciare, e — quello che più preme — riallacciare le migliori sue tradizioni, lo deve specialmente al rispetto maggiore ed alla cognizione più esatta della storia del suo Diritto e dell'Arte sua. La coscienza nazionale, liberata dagli inceppamenti di un passato prossimo, torna alle fonti geuune, desiderosa di dissetarsi e di ritrovare l'antica schiettezza e genialità. E non potrebbe dai monumenti dell'Arte antica, messi nella loro giusta luce, derivare qualche lume anche alla storia degli Istituti, e dello stesso pensiero giuridico? Non rivelano anche le opere d' arte, il pensiero civile delle generazioni passate?

Se veramente l'Italia ebbe una grande missione storica, — la missione d' iniziare la civiltà d' occidente — lo deve in buona parte all' idea della Giustizia, nata sul suolo ita-

lico, ed ivi cresciuta e maturata. Tutta la vita del Diritto italiano è animata dallo sforzo di realizzare questa idea. L'Arte se ne impossessò, creando in modo definitivo la personificazione allegorica, e quindi la figura della Giustizia.

I popoli classici hanno avuto comune l'ideale della bellezza; diverso quello della Giustizia. E, come nelle forme divine di Afrodite noi ricerchiamo con desiderio le linee che ai Greci piacquero e parvero perfette; così nell'immagine, e negli attributi dell'immagine della Giustizia presso i Romani, e quindi presso il popolo italiano, potremo forse sorprendere quell'intimo senso che essa rappresenta, e che dalle leggi così male si ricava.

L'immagine seguì, con l'andare dei secoli, le vicende dell'idea; per cui l'una illumina l'altra di luce scambievole. Per godere l'opera dell'arte antica, per sentire il suo fascino e per comprenderne il significato, occorre conoscere l'idea che la ispirò, e che rappresenta il patrimonio intellettuale, più che dell'artista, delle generazioni stesse per le quali fu creata. Il che vale in particolare modo per l'immagine, di cui parliamo, e che quasi mai fu eseguita per scopi privati, ma ebbe quasi sempre lo scopo di figurare in pubblico, e di dare espressione ad un pensiero collettivo. Alla sua volta, l'immagine plastica della Giustizia ne ravviva l'idea, e ne dà come la percezione sensibile.

* * *

Per seguire le vicende di quest'immagine, bisognerebbe dunque conoscere a fondo le vicende dell'idea. Ma

queste in gran parte, almeno in Italia, sono ancora da studiarsi. I filosofi soltanto, e gli studiosi di Diritto penale, se ne sono occupati, dal loro punto di vista; i legisti quasi nulla. E la ragione è chiara. Il Diritto vive nella lotta e per la lotta; la Giustizia invece indica la fine e lo scopo del dissidio: la pace. Il linguaggio, che ha un tatto finissimo per queste sfumature del pensiero, e che è la prima forma dell'arte d'ogni popolo, ha per ciò voluto che il Diritto nascesse neutro (*Ius*); in lingua volgare acquistò sesso e diventò maschio; la Giustizia invece nacque femmina, e femmina rimase.

Certo, questa, come ogni altra idea umana, ha un elemento personale ed un elemento impersonale. L'Arte non ha creato l'elemento personale, ma l'ha rinforzato. La fede in una potenza arcana, compensatrice e vindice, la rivestiva di forme umane. La Mitologia le spianò la strada, ed il popolo s'inginocchiò in adorazione innanzi al simulacro della Dea. Indi se ne impossessarono la Filosofia, l'Etica, la Politica; ogni fibra umana ne fu penetrata.

Roma fissò l'idea e l'immagine in modo caratteristico, e con significato preciso, tanto da poter dire che essa ha creato il tipo della Giustizia civile per tutti i tempi.

Ma a questo si limitò il suo compito storico. Il remoto medio-evo — per il contrasto dei molteplici elementi che lottarono allora intorno alla supremazia — sminuzzò in tante immagini piccole il grande idolo pagano; e la dottrina evangelica diede alla parola un significato morale ed un contenuto nuovo. Alla Giustizia civile si sovrappose

quella divina. Non certo sul suolo italiano soltanto è nata quest' idea, anzi la sua provenienza bizantina è un indizio delle sue origini orientali; ma qui ebbe particolare sviluppo, ed ispirò opere artistiche di sommo valore.

Infine nel periodo dell'autonomia, sin dagli ultimi del Mille, sorse e maturò un senso della Giustizia, che si alimentò non solo della fede religiosa, ma soprattutto della coscienza politica, rinata nel Comune, per virtù di popolo. E se l'idea della Giustizia civile è creazione particolare del genio di Roma, e quella divina è creazione della Chiesa; il concetto politico del Buon Governo è proprio del Comune italiano; ed italiana è la sua figurazione allegorica.

Le dottrine dei filosofi e dei grandi poeti contribuirono potentemente alla sua formazione. L'artista fu come il portavoce di questa coscienza laica della democrazia borghese; e l'opera sua rimane, quasi riverbero visibile e tangibile delle aspirazioni, che oggi, in gran parte per la spinta potente data da costoro, sono realizzate.

Queste opere sono fra le più pregevoli e belle e grandiose, che dell'arte del primo Rinascimento e dei Precursori rimangono; testimonianza di un pensiero civile, di cui la vita del Diritto italiano porta l'impronta, e di cui lo storico non solo può, ma deve tener conto.

Ma accanto a queste forme concrete, storicamente susseguitesi, dorme, in fondo alla coscienza umana, e di lì sale alla luce del pensiero, il concetto astratto, il principio assoluto del Giusto. Non è concetto nato sul suolo latino. Male si presta alla rappresentazione figurativa; male

si fonda sul Diritto positivo. Piuttosto prende un atteggiamento critico di fronte al Diritto vigente; ed in questa forza critica, sta il valore dottrinario del *Ius naturae*, che è come suo portavoce.

La pratica attuazione dei precetti del *Ius naturae* costituisce, secondo Cicerone, la *Iustitia*.

La natura, muovendosi entro canoni eterni, fissati dalla stessa anima delle cose, *rerum natura*, parve offrire il termine adatto ad un simile principio assoluto. Questi canoni, che la ragione intravede e investiga, non devono essere violati, nemmeno nel consorzio umano. Tutte le età, che tornarono a tale concetto, fecero anche un passo in avanti nella via segnata all'ideale della Giustizia. Ma non tutte le età vi si prestano. L'uomo è giusto solo quando vuol esserlo. Soltanto con la rivoluzione francese, e con la scuola del Diritto naturale, si può dire, è rinata la fede in questo principio capace di assumere, sia pure con preconcetti tradizionali, un atteggiamento critico di fronte al Diritto positivo. Il primo suo postulato fu quello della libertà civile. Il sorgere degli Stati nazionali avvicinò quindi l'immagine della Giustizia a quella della Libertà, e con questa la confuse; sembrando ormai che solo nell'orbita nazionale e fra uomini liberi potesse essere realizzato l'ideale.

Conquistata la libertà civile, risorse, con più ampio fondamento, sulla metà del diciannovesimo secolo, l'idea della Giustizia sociale. E come fra i diritti dell'uomo era stato proclamato primo quello alla Libertà, così la Giustizia sociale, dopo un breve ed infecondo periodo di lotte,

si prefisse nella sua formula più equilibrata, la conciliazione fra le classi; avvicinando così le ultime finalità alla causa prima, perchè sembrò nella solidarietà e nella pace si realizzassero di fatto le aspirazioni ideali della Giustizia. Quindi Libertà e Pace si posero come numi tutelari di età più giovanili, ai fianchi dell'antichissima Dea.

Finalmente sulla fine del secolo si riaffacciò, in atteggiamento di recisa protesta contro l'affermazione collettiva, la dottrina individualista della Giustizia. Questa dottrina, partendo dall'osservazione che solo la psiche individuale esiste ed opera, pone alla base di tutto l'assetto sociale l'individuo autonomo. Il fenomeno sociale, dunque, si spiega soltanto con la coscienza dell'individuo. Da tutto ciò salta fuori un'idea nuova della Giustizia che sembra destinata a trionfare, purchè liberata dalle scorie e dagli equivoci, vale a dire, come mezzo indispensabile per raggiungere la Giustizia collettiva. D'altra parte, così concepita, è una fonte di emozioni tali da ispirare all'artista un'immagine diversa dalla tradizionale, e quasi ad essa opposta.

L'argomento è grande: nè posso sperare di esaurirlo. Mi contenterò di seguire nei principali suoi tipi la maestosa figura, celata e dispersa sulle pareti delle chiese e cappelle, scolpita in marmo sui frontoni dei palazzi pubblici, nelle sale dei Tribunali e dei Consigli, sulle pubbliche piazze; dissimulata fra le miniature dei codici antichi; incisa sulle monete, e sulle medaglie.

*
*
*

Per il punto di partenza la nostra ricerca si trova in condizioni fortunate e su terreno sicuro. La *Iustitia* ha avuto, nell'Impero romano, culto pubblico: la immagine della Dea è stata un'immagine sacra. L'artista, il quale ne ha modellato la figura sulle monete, riproduceva un tipo consacrato dal culto pubblico. Tanto è vero che gli attributi di questa, come di ogni altra divinità, fissati una volta dal Collegio sacerdotale, rimasero immutati per sempre. Il suo nome appare per la prima volta sulle monete di Livia, figlia di Augusto (1). Dai fasti prenestini apprendiamo che l'otto di gennaio dell'anno tredici le fu eretta una statua a Roma; altre testimonianze ne provano il culto diffuso per l'Italia.

Questa Giustizia imperiale, almeno sulle monete, non ha la spada in mano. Il tipo è quello di una matrona seduta, con un ramo nella sinistra ed uno scettro nella destra, oppure con una patera ed uno scettro: raramente in piedi, con le bilance.

Il fatto d'un doppio tipo è frequente fra le personificazioni allegoriche. Purtuttavia va notato che fra i due tipi della Giustizia, l'uno, seduto, non ha attributi particolari; l'altro, in piedi, ne ha solo le bilance.

È opinione diffusa che questo attributo caratteristico sia passato, dagli antichi Egizi, dai Greci, dagli stessi Etruschi (ove si riscontra in un numero considerevole di monumenti), ai Romani, insieme con l'altro bagaglio

mitologico, preso in prestito dagli stranieri. Se non che l'età relativamente tarda, in cui sorse, presso i Romani, quest'immagine, ed il significato particolare che essi attribuiscono alla bilancia, fa dubitare di questa importazione.

In Grecia, in Egitto, nell'Etruria, la bilancia, simbolo di Giustizia, s'incontra, quasi esclusivamente, in rappresentazioni funerarie. Si giudicano non solo gli atti, ma le intenzioni ed i sentimenti dell'uomo, nel loro insieme, *post mortem*: ed al merito o demerito si assegnano onore o vergogna. Non è questo già il compito della Giustizia romana. Essa non si arroga facoltà che spettano a Iddio soltanto. La sua mira è più concreta e soprattutto più umana.

L'identità del simbolo non deve trarci in inganno. La bilancia, e con ragione più forte, era stata posta nelle mani d'un'altra Dea, personificazione allegorica che fu creata agli stessi tempi, o poco prima, della Giustizia: la *Aequitas*. Questa, in origine, è rappresentata da una matrona stante, con una bilancia nella destra, ed una lunga asta nella sinistra, che assai probabilmente dovrebbe rappresentare la misura dell'agrimensore, la pertica. Nerva sostituì questo attributo col cornucopia, in modo da uguagliare le due personificazioni della *Aequitas* e della *Moneta*. La medesima figura è accompagnata, sui medaglioni e sulle monete, talvolta da una leggenda, e talvolta dall'altra; dimodochè queste accompagnano indifferentemente, soprattutto sui medaglioni del terzo e del quarto secolo, le due immagini: la *Aequitas* e le tre monete: l'aurea,

quella d'argento, e quella di bronzo. L'Equità dunque, così come appare su queste monete, garantisce il campione o tipo dei pesi e delle misure, e risponde della bontà delle monete: nè più, nè meno.

Eppure, essa ci addita il pernio della questione, e dà luce sulla formazione della Giustizia latina.

I popoli che precedettero i Romani, per ordine di tempo, tutti hanno concepito e personificato la Giustizia a modo loro. Ma il concetto romano, e quindi la stessa sua personificazione allegorica, sono diversi da quelli degli Orientali e degli stessi Greci, e segnano un notevole e caratteristico progresso, almeno nei riguardi pratici.

Assai in alto sta la Giustizia biblica, unica che c'interessa, perchè è la base di quella cristiana. Essa consiste in sostanza nell'adempimento dei comandi divini, che possono essere precetti di legge, ma anche semplici norme morali. I rapporti giuridici la interessano solo indirettamente, in quanto sono rapporti morali. È la virtù per eccellenza che comprende tutte le altre; isolando l'uomo, e rendendolo responsabile alla propria coscienza, lo pone di fronte al suo Creatore. Non fu mai rappresentata come figura allegorica, perchè la stessa religione ebraica abborriva dalle immagini.

Nella libera Grecia, se ne era impossessata la Filosofia, cercando di fissare, fino dai tempi di Socrate, il principio trascendente del Giusto. Ma la Mitologia, trovando anche qui forze inesplicabili, l'aveva preceduta nel personificare questo vincolo sublime che affratella le genti

umane: ed un filosofo del terzo secolo a. C., Crisippo, della scuola stoica, citato ed ammirato ancora da Orazio, ci sa dire che gli antichi pittori e retori greci usavano rappresentare la Giustizia sotto forma d'una giovane donna, dagli occhi penetranti, dal volto austero, non terribile, ma nemmeno amabile, piena di dignità mesta e severa tanto, che a qualcheduno dei critici d'arte, anche di Roma imperiale, parve fosse piuttosto la immagine della *Sevizia* che quella della *Giustizia*. Con l'abituale tripartizione, le attribuzioni della Giustizia, erano state divise fra tre personalità diverse: la *Dikaiosyne*, la *Nemesi*, la *Tiche* (il Fato). Gli artisti, ove rappresentano la *Dike*, esprimono chiara l'idea della vendetta. È famoso il vaso dipinto con la figura della *Dike*, che strozza la *Adikia*, la *Ingiustizia*, e con un martello l'abbatte.

Roma arrivò ultima e tarda a personificare la Giustizia, quando già stava innalzandosi su fondamento duplice, del *Ius civile* e del *Ius gentium*, l'edificio del suo Diritto. Fu un'astrazione dei tempi del principato sorgente: *Iustitia augusta*.

Ma la triplice partizione dei Greci era contraria alla stessa indole nazionale. Giacchè la *Nemesi* è inconciliabile con la *Res publica*, che non vuole vendetta; il *Fato* è contrario alla religione romana, tutta basata sugli auspici: rimane la *Iustitia*, attributo dello Stato.

Questa immagine dunque, per quanto venga dalla sfera greca, non può dirsi greca, nè di significato, nè di sostanza; allo stesso modo che la *Dike* dei Greci non è il

Ius dei Romani. Dalla grandezza e dalla forza di codesto Diritto positivo, trae essa stessa vita e ragione d'essere. Qui sta la nota caratteristica della Giustizia romana, qui la sua eccellenza. Essa non è altro che la espressione simbolica del *Ius* positivo; per cui è naturale che ne segua le vicende, e ne divida la sorte.

Finchè questo *Ius* rimaneva circoscritto negli angusti limiti del Diritto quiritario, essa non significava altro che la legalità. Quando la *Iustitia* fu personificata dai Latini, la *Aequitas* pose nelle mani della Dea la bilancia. Il mercato è quello che unisce ed accomuna i popoli; è il mercato che chiede unità di pesi e di misure ed una garanzia pubblica della bontà della moneta, che deve circolare non solo per le mani dei cittadini, ma anche per quelle dei forestieri. Tutto questo significava la bilancia già, materialmente parlando, nelle mani della *Aequitas*. Ma le esigenze del mercato non si limitano a questo. Esso chiede inoltre, a parità di condizioni, parità di trattamento, e, rompendo il formalismo primordiale, conduce all'ammissione, sempre più ampia, delle norme del *Ius gentium*. Così la bilancia, ponderatrice e moderatrice, assume significato più elevato: essa simbolizza un criterio di proporzionalità, che deriva appunto dal *Ius gentium*, e di cui il vecchio *Ius civile* nulla sapeva. La *Aequitas* è sorta per frenare gli eccessi della legge; ed è a lei che conviene l'attributo della bilancia. È insomma un criterio d'interpretazione affidato ai magistrati ed ai giureconsulti; per cui la Giu-

stizia latina diventa proprio virtù di magistrato e di giureconsulto.

Questa Giustizia latina non presume dunque d'imporsi al Diritto, tutt'al contrario: lo riconosce, lo asseconda, lo conforta; dà la ragion sua a ciascuno, ma di questa ragione presuppone l'esistenza, accertata non soltanto dai pochi precetti di legge vera e propria, che il Diritto romano conosce, ma più che altro dalle molte norme fissate per mezzo degli editti, e per mezzo dei responsi dei giureconsulti, i quali stavano acquistando la loro condizione privilegiata, il *ius respondendi ex auctoritate principis*, appunto in quello stesso momento in cui, per la prima volta, apparve sulle monete, l'immagine della *Iustitia augusta*.

Il tipo leggendario dell'imperatore giusto è Traiano: quel rude ed onesto soldato, nato non di stirpe italica, il migliore degli imperatori. Quando al remoto medio-evo più tetra incombeva l'incertezza del Diritto, e la impossibilità di ottener ragione, la leggenda s'impadronì del nome di Traiano, e lo esaltò, perchè aveva dato ascolto alla vedova che lo fermò per istrada, domandando che le fosse fatta ragione.

Un'altra notevole coincidenza: Traiano è fra i pochi imperatori, che sul rovescio delle loro monete fecero imprimere la figura della *Iustitia*; in Ancona, ove gli fu eretto, nell'anno 1115, l'arco di trionfo, che è ancora in piedi sul molo, si trovarono pure iscrizioni dedicate alla *Iustitia augusta*. Non sarà dunque un mero caso, se fra questi imperatori — non più di dodici — sono appunto

coloro che iniziarono le principali riforme di Diritto positivo: Augusto, Adriano, Antonino Pio, Settimio Severo, Caracalla, Alessandro Severo, Costantino Magno. E con Costantino la *Iustitia* scompare dal rovescio delle monete imperiali.

Soltanto con la teoria del *Ius naturae*, la filosofia cominciò ad impossessarsi presso i Romani anche del concetto della Giustizia. Dalla *Aequitas civilis* fino all'idea del *suum cuique* ci corre. Già questa formula non è di origine romana. È una formula che deve la sua fortuna ad un passo di Cicerone, dal quale è passata negli scritti dei Padri della Chiesa (2), e quindi al medio-evo, sempre diversamente compresa. Il suo significato dipende dal modo in cui è determinato il concetto del *suum* e la capacità dei *quique*, a cui il *suum* dev'essere garantito. La definizione fu messa in cima alle Istituzioni di Giustiniano a scopo di orientamento, ed è presa dal primo libro delle *Regulae* di Ulpiano. Sono i *praecepta iuris* quelli che la *Iustitia* comprende ed insegna; e perciò perdoneremo facilmente ad Ulpiano per aver voluto far derivare anch'egli, sulla falsariga dei filosofi, la parola *ius* da *iustitia*, rovesciando l'ordine delle cose, per comodo della scuola.

È questo il punto sul quale fu impostata la discussione intorno all'idea della Giustizia, tra il paganesimo classico ed il Cristianesimo sorgente.

Il distintivo caratteristico di Roma era stato quello d'aver poggiato cotest'idea sul Diritto positivo. Il suo nome lo dice. In tale senso adoprano le fonti anche la

parola *iustus*: *iustae nuptiae, iustum dominium, dies iusti, iusti liberi*. Solo, dunque, dove esistono veri e propri rapporti di uguaglianza giuridica, la *Iustitia* può sollevare la sua bilancia ed affermare il suo dominio. Ne consegue che le sfuggono in massima i rapporti tra padre e figlio, tra padrone e servo, e soprattutto i rapporti con la persona propria. Essa si riferisce solo al portamento esterno, all' ossequio della legalità, specialmente da parte di coloro che per loro ufficio sono chiamati ad applicare le leggi e ad interpretarle: i magistrati ed i giureconsulti. Per il legislatore stesso, nella onnipotenza statale, non è un vincolo, è soltanto il mezzo delle finalità sue; già è lui stesso che ne formula le regole. Ed è appunto questo che maggiormente colpisce l'immaginazione dell'artista pagano. Egli non moralizza; ma intende esprimere che la *Iustitia* sia attributo statale. Il *rigor iudiciorum* e la *tutela iuris* furono ancora agli occhi del nostro medio-evo la principale caratteristica, l'elemento distintivo della *Iustitia* latina, di fronte al prevalere della forza barbarica, alla sua mancanza di una organizzazione politica e alla sua sete di vendetta privata. La leggenda di Traiano lo insegna (3).

L'ideale latino starebbe dunque nella spontanea sottomissione dei cittadini alle leggi; le quali in sostanza rappresentano la rinuncia dei cittadini stessi ad una parte della loro libertà, a favore dello Stato. A questa sottomissione corrisponderebbe quindi l'obbligo del magistrato di dare corso alla legge, che parla per la sua bocca; assecondato in ciò dal giureconsulto, interprete dell'intimo

suo pensiero. D'altra parte la legalità è una prerogativa del cittadino; onde, per forza di cose, soprattutto per il contatto con le estranee genti, cotesto Diritto positivo lentamente è penetrato dalla *Aequitas*, dapprima concepita ed ammessa solo come un criterio d'interpretazione, ma che in seguito, per l'ascendente dei Giuristi, diventò fonte di Diritto, e fu creduta sufficiente a giustificare norme nuove e talvolta addirittura opposte a quelle dell'antico Diritto stretto. È la *Iustitia* di nuovo stile: la *Aequitas constituta*.

Questa funzione di mediatrice dell'*Aequitas* era chiara nella mente dei Romani. Per quanto avessero personificato anche lei, non le dedicarono culto speciale. La *Iustitia* invece, con l'attributo dell'*Aequitas*, ebbe veramente culto divino (4). La legalità rappresenta il rispetto della legge propria, e quindi l'elemento stabile; la *Aequitas* il rispetto della legge altrui, e quindi l'elemento mobile della Giustizia. Ma appunto la *Aequitas* fu quella che s'impose, rinnovandosi alla luce del vangelo, per dare al *sum cuique*, e quindi alla Giustizia, diverso significato.

* * *

Pareva ormai, che, come a tutte le altre, così anche a questa disciplina s'imponesse un principio unico, un'idea madre, che le fosse ragione d'essere. La scienza del giure, nell'aridità rigida delle sue dottrine, aveva bisogno d'una fonte viva e perenne; d'un principio dominante che a queste stesse nozioni, alle stesse norme di Diritto — frutto

della lotta quotidiana e delle necessità della vita — desse valore assoluto, e le sollevasse dal campo desolante e ristretto degli attriti umani e della dubbiosa legge scritta, là dove già tutte le coscienze tendevano in uno sforzo sovrumano, là « *dove s'appunta ogni ubi e ogni quando* », — ad una sfera diversa, serena, e soprattutto sicura, in cui dominasse, sovrana, l'idea divina, vivificatrice e purificatrice della materia bruta, per se stesso spregevole. Le coscienze, profondamente offese, si ribellarono all'evidenza ed all'obbrobrio dei fatti; e come sempre, le intelligenze seguirono l'orientamento morale.

In una parola: la *Iustitia*, che era stata una forza attiva, sprigionantesi dal convergere di tutti gli elementi vivi del Diritto, stava per diventare un'astrazione; ed invece di fondarsi sul *Ius*, finiva per essere sua diretta generatrice. Ed era naturale che questo avvenisse appunto nel periodo ellenistico ed in terra greca. Non era Dike figlia della gran madre Temi?

Sembrava infatti che il problema dei rapporti tra *Ius* e *Iustitia* racchiudesse in sè una spiegazione, e forse la risoluzione del grande problema della genesi e del fondamento del Diritto. Con l'aver definito la Giustizia, pareva a costoro d'aver gettato uno sguardo nella fucina, in cui Iddio, artefice instancabile, ma geloso, custodiva il segreto dell'ordinato vivere, della comunanza umana.

Da Lei il Diritto aveva avuto, per così dire, la investitura di ogni sua autorità: e solo ed in quanto l'aveva avuta da Lei, poteva dirsi legittimo.

Le conseguenze pratiche di questo mutamento sono iscritte a lettere di fuoco nella storia della civiltà d'occidente. La questione si sposta, e si tramuta in una questione intorno al fondamento del Diritto.

L'immagine della Giustizia ebbe l'ultima sua foggia in Grecia, a Bizanzio, ove il Diritto romano, come alla sua culla, ritorna. Un'antica divinità cosmogonica, la *Temì*, figlia di Urano e di Gea, — Cielo e Terra aveanno messo mano a plasmarla! — moglie di Giove, attraverso una serie di metamorfosi che male si distinguono, prese in ultimo, ed in tarda età, significato ed atteggiamento di Dea della Giustizia (5). *Temì* soppiantò la *Iustitia* latina, e con la *Iustitia* si fuse. Alla sua volta *Temì* fa prevalere gli elementi morali e filosofici, nell'idea della Giustizia; alla grande legge della compensazione e dell'equilibrio che domina la natura, accoppia, con sublime errore, quasi come derivazione, la legge compensatrice della Giustizia. Per cui, tra i suoi attributi ricompare ora, come attesta ancora uno dei più insigni fra i Padri della Chiesa, la vindice spada (6). Questa è l'immagine che passò al medio-evo, e che è pervenuta a noi; non quella della *Iustitia*, consacrata dalle medaglie e dalle monete imperiali.

È vero che il rispetto della legalità, e più che questo, la maestà dell'*imperium* avrebbero potuto giustificare anche agli occhi dell'artefice romano l'attributo della spada; e l'idea di una giustizia compensatrice e vindice, si era fatto strada anche fra i giuristi. Non accenna forse Ulpiano, nel famoso passo sopra citato, al *metus poenarum* ed all'*exhor-*

tatio praemiorum? Ma le vicende della *Sanctio* nella dottrina provano che la sanzione penale non fu da essa considerata come essenziale alla legge. Quando lo Stato, necessariamente, esercita la sua potestà di punire, lo fa in difesa propria, non perchè *Iustitia* glielo imponga: questa influirà bensì sulla misura della pena, ma non implica per se stesso l'idea della pena. Lo Stato ha per iscopo vitale il mantenimento dell'ordine giuridico; non ha da realizzare ideali estranei alla sua natura. Invece la Giustizia che chiameremo ideale, porta con se l'idea della pena. Essa si propone di ristabilire l'equilibrio morale, turbato dal mal fatto, col infliggere al reo un danno proporzionato a quello che egli stesso ha recato all'offeso. È perciò che il pensiero della punizione la soddisfa; è perciò che essa reagisce all'offesa, spontaneamente, con forza elementare; ed è perciò che le conviene la spada.

Altri elementi contribuirono a rafforzare questo suo significato e a renderlo, quasi direi, definitivo. Ma ancora nel Codice Coislino 79 di S. Giov. Crisostomo, e nel Vaticano Ottoboniano lat. 74, che sono tutti due della fine del Mille, la Giustizia ha per attributo le sole bilance. E quando Giotto, nella cappella degli Scrovegni, rievocò la immagine, la raffigurò con le bilance sole: anzi nelle mani dell'Ingiustizia, non nelle sue, mise la spada: tanto forte era nella coscienza latina la convinzione, che alla *Iustitia* rimaneva aliena ogni idea di vendetta.

Non priva d'interesse è infine un'altra, l'ultima incarnazione della *Temi*. Bisogna ricordare, che gli scritti

dei Giureconsulti ormai avevano ottenuto valore di legge; e che la scuola di Diritto formava parte integrante della vita civile dell'Impero bizantino. Quindi niente di strano che *Temi* — pareggiata alla Dea *Astrea* — come eponime, *Astraea Beroia*, nutrisse la Facoltà giuridica di Beroia col miele della scienza (8). Più che personificazione della Giustizia, *Temi* finisce con l'essere la personificazione della scuola di Giurisprudenza. Per cui, opportunamente, potrà apparire fra i suoi attributi anche il Libro; tanto più che ormai le leggi sono codificate, ed il rispetto della legalità si muta, nella scuola pubblica, in volenteroso ossequio agli organi dello Stato.

Ma il grande rivolgimento delle coscienze era penetrato anche nella scuola. L'influenza del Cristianesimo nella Codificazione Giustiniana è ormai palese per noi.

Il Diritto codificato da Giustiniano è in contrasto con gli ordinamenti giuridici elaborati dalla Giurisprudenza dai primi tre secoli dell'Impero (9). Il contatto con tante e sì diverse estranee genti; l'ascendente sovrano dello spirito ellenico; infine e soprattutto l'azione del Cristianesimo avevano concorso a modificare i principî direttivi del Diritto romano: e nella dottrina cristiana vennero in ultimo a fondersi ed a riflettersi tutte le energie che nei primi secoli dell'Impero tendevano a realizzare una nuova concezione della vita.

L'equità, concepita secondo gli ideali evangelici — non più fonte ma motivo di norme codificate — infondeva ormai il timore di esercitare il diritto subbiiettivo con detrimento

altrui; vietava di arricchirsi con danno d'altri; insegnava il culto della liberalità a favore dei poveri, dei deboli, degli infelici — insegnamento questo, di cui gli stessi barbari invasori fecero così nobilmente tesoro —; poneva insomma il senso della vita nell'adempimento della volontà divina, di cui la dottrina cristiana era la espressione. E la volontà di Dio era appunto questa: che l'uomo fosse fratello al suo simile, e agisse verso gli altri come desiderava che questi agissero verso di lui.

* * *

L'idea della Giustizia divina non è importata dal Cristianesimo in Italia; essa ha profonde radici nel Paganesimo latino. I Romani si compiacevano di chiamarsi *religiosissimi mortaliū*, e attribuivano le ragioni della forza e della riuscita felice della *Res publica* alla vercondia ed al rispetto degli Dei. Sono questi che dettarono le prime norme del *Fas*, che si confondono con le origini del *Ius*. Offendere i loro precetti vuol dire offendere la Giustizia. Perciò questa s'insegna: e rispettare i suoi dettami vuol dire rispettare gli Dei che ne furono autori, e che, del resto, negletti, sanno vendicare l'offesa:

Discite iustitiam moniti, nec temnere divos!

Le prime età furono così felici, appunto perchè ossequenti agli Dei; e Virgilio trova presso il pio colono gli ultimi riflessi di questa felicità, perduta per sempre.

*Sacra deūm, sacrique patres — extrema per illos
Iustitia excedens terris vestigia fecit.*

La Giustizia è una dote dei primitivi. L'aveva detto Omero nell'epopea; l'aveva riaffermato Eschilo; e Virgilio tramandò il concetto antichissimo, ingentilito di tenerezza arcadica, al medio-evo cristiano.

È il *suum cuique* del regime economico familiare, del vecchio regime patriarcale, anteriore alle forti organizzazioni politiche ed alla proprietà individuale, che riassume in sè il volere della Giustizia divina. Non invano *i più giusti dei mortali*, gli Ippomolgi d'Omero, sono poveri e si nutrono di latte. Con lo Stato e col nuovo assetto della proprietà, è sopravvenuta la Giustizia umana; e con essa, pedissequa, la Ingiustizia. Il ritorno alle virtù delle età primitive sembra concordemente a tutti, ai sacerdoti, ai pensatori, ai poeti, agli uomini di Stato, il ritorno alla Giustizia divina. È il sogno della gioventù, che ancora il vecchio rimpiange e che, di fronte alla realtà, gli appare come la esperienza più preziosa della sua vita; è la fede nel sogno della gioventù che il vecchio tramanda, eredità imperitura, ai più tardi nipoti.

La Patristica, che, in questo come in ogni altro campo, seguì le tracce della scuola platonica, ha un alto valore morale appunto perchè sentì profondamente e appassionatamente il contrasto stridente tra Giustizia umana e Giustizia divina. Non che questa sia la negazione di quella: sono due cose diverse. Quella giudica in via provvisoria, ma vuole che ragione sia fatta; questa sentenza in modo definitivo, ma nobilita la rinuncia al proprio diritto. Quella è la risultante di un complesso di norme di Diritto, spesso

iniquo, necessariamente iniquo, appunto perchè guidato da fini passeggeri e di valore relativo; questa invece è un criterio immutabile, inerente alla mente divina, che predispone il mondo morale, e che giudica conforme quel criterio. Quella dà la ragion sua a ciascuno, ed è veramente retributiva entro i limiti che la legge alla ragione assegna; questa invece giudica merito e demerito delle azioni umane, al di sopra delle leggi umane, con fede profonda nella libertà d'arbitrio. In conclusione, e soprattutto: quella è sottoposta alla legge; questa invece si impone al legislatore. *Ius dictum, quia iustum est* (10).

Eppure, le due Giustizie non sono inconciliabili tra loro. Cicerone, in un famoso passo del *De legibus* aveva rilevato il nesso fra l'atto fugace ed il significato che esso ha dinnanzi al complesso della vita, e che è significato imperituro. Quel che connette la vita mortale con l'universo immortale è precisamente la Giustizia. Il suo compito è quello di dare all'atto ed all'interesse passeggero, significato e valore assoluto.

I due maggiori autori che nel quarto secolo si erano affaticati intorno al grande argomento, Lattanzio ed il vescovo di Milano, Ambrogio, si connettono direttamente con Cicerone. Il quinto libro delle *Divinae institutiones* di Lattanzio, dedicato appunto alla Giustizia, risale in gran parte al terzo libro del *De republica*. Sant'Ambrogio non è che il continuatore di Lattanzio (11).

Vi era, in fondo alla coltura classica, un tesoro di idee e di aspirazioni, che ora, grazie all'impronta religiosa,

acquistano un'intensità ed un valore mai raggiunto, e diventano patrimonio comune della maggioranza. Il merito del Cristianesimo non è quello d'aver intraveduto gli estremi di una più alta moralità, ma d'aver fatto una legge di Dio dallo stesso obbligo di questa moralità. Ed anche in questo era stato gettato il seme dai pensatori pagani.

Il Cristianesimo s'impossessò di quest'ordine di idee. Nel primo periodo della sua vita fu pura dottrina e non aspirava a conseguenze pratiche. Piuttosto scompose il pensiero classico, per ricomporlo più tardi modificato. I termini di questo contrasto spiegano, come, sulla fine del medio-evo, l'Arte potesse di nuovo impossessarsi dell'immagine pagana, e farne la rappresentante non più della *Iustitia* dei Giuristi, ma della Giustizia in genere. La dottrina insomma tende a fondere le due Giustizie in una unità suprema, l'unità aristotelica; e l'Arte presta voce all'ideale, richiamando in vita le forme classiche.

Respinta, sino dai tempi di Costantino, la personificazione pagana, rimaneva la virtù divina sul tipo biblico. Ma nelle miniature che accompagnano i codici più antichi della Bibbia, manca di regola l'immagine sua. Non vi era opportunità d'inserirla. La figura del sommo giudice la sostituisce, essendo essa come il complesso delle sue virtù (12). La ritroviamo soltanto nei grandi cicli allegorici dei vizi e delle virtù cristiane, formati in base a cataloghi di provenienza classica (13), in atteggiamento e con attributi presi dal fondo inesauribile dell'arte antica. Tra questi anche la Giustizia si rannicchiò, — una figura de-

corativa e insignificante, almeno per noi che vorremmo leggere nel suo viso cose che si rifiuta a dirci: molto probabilmente perchè non le sa. Eppure a questo ciclo, puramente decorativo, che risale in buona parte alla *Psychomachia* di Prudenzio, noi dobbiamo se l'immagine, o almeno una della immagini classiche della Giustizia, è pervenuta fino a noi. Le vicende di questo ciclo, in gran parte inesplorate, rappresentano e racchiudono le vicende della figura nostra. L'arte bizantina tramandò — non più simbolo del Diritto positivo, ma ombra proiettata della volontà divina — l'immagine, fino ai mosaici di S. Benedetto a Polirone (14). Il Rinascimento la riprese dove l'arte bizantina l'aveva lasciata, e le infuse nuova vita: sulla porta di bronzo del Battistero di San Giovanni, negli affreschi di Giotto, nei Codici miniati dei Moralisti del Trecento. E l'impressione di queste opere fu così forte che persino il ricordo dell'immagine più antica si spense.

Fra queste figure e le personificazioni pagane vi è però una diversità profonda. La *Pietas*, la *Pudicitia*, la *Concordia* e via dicendo, furono personificate, perchè erano considerate come beni, che costituiscono — come ogni altro bene — un dono degli Dei. Come si pregano gli Dei che regni concordia fra i cittadini, così si chiede ad essi, come un celeste dono, la probità negli uomini, la verecondia nelle donne. Nell'un caso come nell'altro, il dono viene invocato come una divinità: perchè si vuole essere sicuri, e nessuno può sapere a quale degli Dei si deve ricorrere per chiedere tale o tal'altra grazia. Così ottengono *Con-*

cordia e *Spes*, *Pietas* e *Pudicitia* altari e tempî (15). Nell'arte cristiana invece coteste figure allegoriche servono a mostrare il rispetto che si sente per le virtù, che esse rappresentano, e che sono altrettante qualità di Dio. Queste personificazioni si staccano infine anche esse ed acquistano vita autonoma e diventano le intermediarie visibili tra l'adorante ed il Dio invisibile, a cui sono inerenti. Nulla si chiede a costoro; si adorano come parti della Divinità: o piuttosto è qualche cosa di sovrumano che si chiede: che questa perfezione divina scenda fino in terra, che l'ideale tocchi la realtà e rinfranchi l'umanità intera che soffre e combatte: che diventi Giustizia umana, giacchè gli uomini sono uguali: per lo meno, e sia pure unicamente, innanzi a Dio: appunto perchè egli solo conosce la profonda diversità delle anime, e solo ne conosce la struttura, e quindi la misura con la quale la diversità dei loro bisogni va misurata. Egli solo è veramente *giusto*: perchè egli solo è in grado di esserlo.

Vi è perciò un'altra, principalissima fra le rappresentazioni religiose, ispirata all'idea della Giustizia divina, ed è quella dell'Ultimo giudizio. Le fantasie singolari dell'Apocalisse intorno al paradiso, in cui i buoni sono premiati, all'inferno, in cui soffrono i dannati, ebbero loro prima foggia artistica a Bizanzio; e di lì pervennero in Occidente. Il più antico e più famoso esempio che finora si conosca di un affresco trattante questo argomento è quello di S. Angelo in Formis, presso Capua, che è del Mille. Di lì fino alla Cappella Sistina è una lunga via,

senza sosta, senza requie. Eppure non sono che variazioni dello stesso tema. La Giustizia onnisciente giudica e punisce in quel giorno, che non è giorno di misericordia, ma di *ira*; ed il messo angelico tiene bensì nella sinistra la bilancia con cui pesa le anime, ma con l'altra brandisce la spada fiammeggiante, che già cacciò dal paradiso i primi genitori. Il contrasto tra Giustizia umana e divina ebbe in questo quadro la sua più energica espressione. Lo sentì il poeta del *Dies irae*, quando prevede che in quel giorno neanche il *giusto* si sarebbe sentito sicuro. — E non avrà egli forse pensato, così dicendo, appunto al *iustum ac tenacem propositi virum* d'Orazio, che imperterrito assiste allo sfacelo del mondo? Per costui, veramente, l'*orbis* era lo Stato; quel che lo rendeva sicuro di fronte alla moltitudine prava, al volto minaccioso del tiranno, allo stesso fulmine di Giove, era la virtù politica. Minos, il giudice di cui in apparenza temeva gli *splendida arbitria*, era per lui un'allegoria ad uso degli Stoici: un fiore di retorica. *Mors ultima linea rerum*. Ma anche l'antichità profana aveva messo in mano a Minos la bilancia (16): Dante ancora sa che a lui *fallar non lece*.

*
* * *

Con tutto ciò, non fu certo il Vangelo soltanto che modificò l'idea latina della Giustizia; non fu la Religione solamente che pose la spada nella sua destra. Molti altri fattori vi concorsero, ed uno dei principali fu l'ascendente dell'elemento germanico.

Dove la potestà di Stato è nulla, come nel medio-evo germanico; ed anche assodato il governo dei Re, rimane debole; ivi il Diritto esiste ed agisce e vive prima della legge, ed al legislatore stesso s'impone. Consuetudine, domma religioso e coscienza popolare dettano al legislatore le norme fondamentali della Giustizia. Iddio tiene nelle sue mani il cuore dei Re; e già Rothari si commuove *propter adsiduas fatigationes pauperum*, e per le violenze che essi ricevono da coloro *qui maiore virtute habentur*.

Ove ogni Diritto non è altro che la derivazione di norme statali, la Giustizia sta tutta in un richiamo imperioso alla stretta obbedienza di queste norme, mitigata, tutt'al più dal regime dell'*Aequitas*, che impedisce gli eccessi della schiavitù statale, il pericolo del *summum ius, summa iniuria*.

Invece, ove la conoscenza del Diritto è patrimonio comune del popolo, ivi il senso della Giustizia sgorga da ben altra fonte. Il popolo trova e dichiara il Diritto; esso rivela direttamente le intime sue convinzioni intorno a quel che ritiene giusto: sicchè si può dire che la Giustizia parli, sia pur inconsapevole, per bocca sua.

Di fronte all'idea rigidamente politica di Roma quella germanica può dirsi l'idea apolitica della Giustizia. Essa è di un alto valore morale, ma di poco o nessun valore artistico. Tant'è vero che sull'immagine ha esercitato una influenza minima, e solo attraverso l'idea imperiale, che in fondo è eredità classica.

Quando sorgono, quasi d'un sol impeto, Chiesa romana e Impero di Nazione germanica, l'idea della Giu-

stizia assume carattere prettamente politico. La Chiesa assegna allo Stato la sua ragion d'essere, il suo fine eminentemente morale.

La fede in Cristo, è, secondo la bella parola di Paolo ai Romani, la base della fede nella *Iustitia Dei*: è la giustizia *ex fide Christi*. Ma siccome l'azione di questa è più che altro intesa a impedire il male, e insegna soprattutto l'astensione dal male, così anche l'idea profana della tutela del diritto è soverchiata da quella d'una minaccia contro i perturbatori della pace ed i violatori della legge. Alla serena immagine pagana subentra un'altra, preoccupata e paurosa, perchè si vede parare innanzi il mostro diabolico dell'Ingiustizia, sormontante, contro il quale sembra protendere la spada. Il suo significato è eminentemente negativo: è per eccellenza Giustizia punitiva (17).

Ma se è vero che l'idea religiosa e l'idea della vendetta hanno messo la spada in mano della Giustizia, è vero anche che la spada non è soltanto simbolo di minaccia ai pravi: è soprattutto, in virtù del concetto romano, simbolo d'imperio.

Non sulle dottrine teologiche soltanto si fonda l'immagine della Giustizia medievale. Fortemente vi influirono le dottrine professate negli scritti politici, pubblicati durante la lotta per le investiture; quindi quelle della scuola di Diritto romano, che in Italia non si spense mai. Quanto alle prime, anello e pastorale si opposero alla spada ed alla corona, che diventarono attributi dell'Impero, e quindi della Giustizia. Il IX ed il X secolo furono i

creatori di questi simboli, che s'imposero quindi fino quasi al pieno Rinascimento. La Giustizia temporale ha in tutto questo movimento un compito ben limitato. Ma per gli scrittori politici del IX secolo, specialmente per Incmaro di Reims, lo Stato rappresenta già l'effettuazione del regno divino da uno dei suoi lati, e consegue perciò il valore di un organo di giustizia e di pace entro la Cristianità (18).

L'Impero, nella sua interezza ideale, diventa esso stesso simbolo della Giustizia (19). Il germe latino, assopito dal letargo, si risveglia e fruttifica, e dà all'idea della Giustizia impronta politica.

Tuttavia è caratteristico che l'immagine non riesca a staccarsi ed a sollevarsi dal ciclo, e non assuma significato diverso e superiore a quello delle virtù sorelle, benchè la dottrina in certo modo l'abbia guidato su questa strada, insegnando che nella *Iustitia — mater virtutum* l'aveva chiamato Cicerone — si riassumono le virtù tutte.

La ragione storica di questo fatto sta nella mancanza d'individualità propria alla originaria figura romana, che era stata una personificazione ufficiale. La mitologia cristiana aveva seguito le tracce ed era subentrata nel patrimonio mitologico dei pagani. Essa non ha aggiunto, anzi ha tolto, alla figura quel poco di personale che le era rimasto dalla tradizione greca, stilizzandola e incastrandola nei cicli dottrinali, in cui li trovò ancora Giotto di Bondone.

Di uno di questi cicli — quello delle arti liberali — conosciamo bene la fonte e le vicende; altri due, quello delle

sette Virtù, e quello dei vizi e delle Virtù, sono in gran parte oscuri. La stessa Cappella degli Spagnoli a Firenze rimane un problema, di cui manca ancora la chiave (20). A questi cicli appartiene, per origine, la immagine nostra.

Noi non sappiamo a quale fonte originaria risalga nelle lettere, e quindi anche nell' arte, l' idea di questi cicli; ma certo si è che gli stessi giuristi si erano abituati a vedere la figura della Giustizia come facente parte di un ciclo, dal quale traeva la ragione d'essere. E siccome la tradizione, anche a questo riguardo, fu fortissima, nessuna meraviglia se ancora i contemporanei di Baldo crederono dovere esaminare, una per una, queste Virtù, diremo così, concomitanti, per fondare sopra la loro la dottrina dei tre requisiti Giustiniani della Giustizia: *honeste vivere, neminem laedere, ius suum cuique tribuere* (21).

Però, oltre alle dottrine politiche, anche quelle della scuola di Diritto avevano avvicinato l'immagine della Giustizia a quella dell' Impero. Ne è prova una serie abbastanza numerosa di miniature della seconda metà del Mille, sulle quali ha richiamato recentemente l'attenzione uno dei più eminenti nostri storici, il Gaudenzi (22). Si tratta del *tempio della Giustizia*, di cui si parla nella introduzione alle *Questiones de Iuris subtilitatibus*, attribuite ad Irnerio.

Il Gaudenzi ha dimostrato che questa descrizione deriva da più antiche composizioni pittoriche sorte a Ravenna.

Nel tempio irneriano, la Giustizia, circondata da *Religio, Pietas, Gratia* da un lato, da *Vindictio, Observantia, Veritas* dall'altro lato, è intenta a vagliare le cause *et Dei*

et hominum, lance prorsus aequabili, illuminata nel suo lavoro dalla *Ratio*, assistita dall' *Aequitas* (23). Nelle più antiche figurazioni, al posto della Giustizia stava l' Imperatore; ed a fianco di lui, a destra *Iustitia, Sapientia Lex*; a sinistra *Pietas, Prudentia, Ius*. Già in altra occasione (24) il Gaudenzi aveva sostenuto, che la nozione del tempio della Giustizia s' intrecciava alla controversia tra Enrico IX e Gregorio VII; ma il suo scopo precipuo fu allora quello di seguire il conflitto fra i due Diritti, il romano ed il langobardo a Ravenna. Trattando incidentalmente della composizione iconografica, poté accertare in tutti i modi che la concezione ravennate del tempio elevato a *Iustitia* ed a *Pietas* ebbe larga diffusione: essa diventò anzi un motivo di scuola, e l'autore delle *Questiones* prese le mosse da quella, sebbene la trasformasse in modo da farle esprimere il nuovo concetto giuridico del Comune italiano.

Tutto ciò sarebbe della più alta importanza per le vicende dell' immagine. Rimane solo il dubbio che questa abbia dato origine ad un proemio di scuola, o non si sia piuttosto ispirata ad esso. I cicli allegorici e le figurazioni allegoriche medievali in genere devono la loro vita a istruzioni o ordinazioni date all'artista da gente letterata, e s' ispirano, insomma, a scritture che fanno testo; nel caso delle *Questiones* invece la composizione pittorica avrebbe ispirato lo scrittore, e precisamente il giurista. Sarebbe, per quanto io veda, esempio unico, e che non avrebbe trovato imitatori. Non conosciamo, infine, il modo

in cui si è formato, nelle lettere, il ciclo delle Virtù, prima che la Scolastica gli desse assetto definitivo su base aristotelica; e quindi la sua apparizione artistica rimane priva di quel fondamento, che danno al ciclo delle arti liberali le parole di Marciano Cappella. Certo le ricerche del Gaudenzi indicano Ravenna come probabile punto di partenza o per lo meno di ampio sviluppo del ciclo, in aggruppamento del tutto simile a quello, in cui si presenta nel periodo della Scolastica. Il che rende doppiamente strano il fatto, che solo dopo la sicura formazione della dottrina scolastica il ciclo delle sette Virtù si affacci con maggiore frequenza ed appariscenza nelle arti figurative, e che solo con la organizzazione della scuola di Diritto negli Studi generali, anzi, con lo schema delle quattro Facoltà, la Giustizia diventi di nuovo la personificazione della Giurisprudenza (25).

Due degli elementi che costituiscono l'idea della Giustizia, avevano avuto, prima del Mille, un forte ed energico sviluppo: l'elemento positivo, nell'età classica, presso i Romani; l'elemento etico e religioso, da parte della dottrina cristiana. Ma non era forse Dea anche la *Iustitia* latina? Con tanta maggiore ragione la dottrina cristiana potè farne una qualità di Dio. La impronta religiosa, che è insita nell'idea della Giustizia, le rimase infatti come carattere indelebile. La Giustizia sola veramente esiste; le norme di Diritto sorgono soltanto per attuarla e per proteggerla: da essa quasi *rivuli ex fonte manant* (26).

Ma la dottrina cristiana era ormai dottrina di Chiesa.

Regno e sacerdozio, legge e domma avevano usurpato in realtà il posto, lasciato libero dalle astrazioni dottrinarie di Giustizia umana e divina. Inoltre la divisione accentuata delle classi si era consolidata nel Feudalesimo: il quale, rifuggendo dalla obbedienza alla legge comune, e creando le giurisdizioni speciali, provocò come una sosta e quasi una involuzione nelle condizioni reali della Giustizia. Il Feudalesimo non fu in grado di dare all'Arte alcuna ispirazione a questo riguardo: e la disuguaglianza feudale rimase, al contrario, come il tipo dell'ingiustizia agli occhi delle generazioni successive. La stessa parola fu usata con significato e incominciò a indicare più che altro il diritto di giurisdizione. È come una discesa dall'ordine delle idee in quello della realtà e dei fatti quotidiani, che snatura lo stesso argomento e fa accogliere e prevalere nell'immagine elementi fugaci e secondari.

Pur tuttavia gli sforzi di costoro non furono vani. In seno alle singole classi si formò un particolare sentimento d'onore, che guadagnò d'intensità quel che aveva perduto di ampiezza. Cambiarono quindi profondamente i criteri d'uguaglianza, ma per fondersi in una unità d'ordine più alto. Quando rinacque nell'Arte l'immagine della Giustizia, i vari gruppi si erano avvicinati in modo tale, che l'immagine agevolmente potè incastrarsi in un quadro di allegoria eminentemente politica. Al Comune italiano toccò d'integrare l'idea, e di dare ad essa forma d'arte, ravvivando e rilevando potentemente l'elemento politico, accanto al religioso e a quello di tradizione classica.

Vari fattori contribuirono a questo rinnovamento sì dell'idea come dell'immagine. Prima la dottrina aristotelica; quindi l'ascendente delle due scuole di Diritto civile e canonico, sorte negli Studi generali; infine la religiosità profonda delle masse affinata e purificata dalla stessa trasformazione della vita sociale, e radicata (dirò col Solmi), più che nella fede, nelle forme materiali, di cui questa si riveste. Tutti questi elementi: il politico, il religioso, lo scolastico, il filosofico sono tenuti insieme da quella unità dello spirito nazionale, che in mille guise e pure con la massima costanza si palesa in tutte le manifestazioni del genio italiano nell'età dei Comuni: spirito popolare, che spiega la fortuna di queste opere, che furono subito comprese nel profondo loro significato, e servirono quindi, più che da stimolo, di conforto per i tempi loro e per le generazioni venture.

Allo stesso modo in cui l'elemento volgare modifica gli elementi storici del Diritto: il romano, il barbarico, il canonico, acquistando caratteri suoi propri; così il senso della Giustizia del popolo italiano trae bensì alimento dai remoti e vicini fattori storici, ma è sostanzialmente diverso da questi ed ha indole particolare, ed agli elementi estranei e tradizionali imprime il suggello della sua personalità.

È questo senso volgare, se così possiamo chiamarlo, che ha ispirato i grandi artisti del Trecento, e che ha fatto della Giustizia un'immagine propria dell'arte italiana.

L'arte del remoto medio-evo, e la romanica, ammirabile, malgrado la pochezza dei suoi mezzi, e la sua

povertà tecnica, aveva questo difetto principale: di avere allontanato l'idea della Giustizia umana con ostacoli quasi insormontabili da quella divina. Essa aveva perduto di vista il nesso che lega tutte due in una unità sostanziale. La Giustizia pagana era stata un'esperienza collettiva; quella cristiana era un'esperienza individuale. Ora s'avviano alla ricomposizione. Infine è Iddio stesso che opera in noi: anche la Giustizia umana è opera sua. Il dissidio va a comporsi: non con un ritorno alla natura, che sarebbe barbarie, ma conformando la volontà umana al volere della sapienza divina, che parla a noi, più che nella voce intima della coscienza, in quella dell'Ente che richiama l'opera e la energia di tutti ai fini del pubblico bene.

* * *

Come in tanti altri campi, così specialmente riguardo alle figure allegoriche, la mossa innovatrice sembra risalga a Giotto. A lui, nella pittura; e ad Andrea Pisano nella scultura, spetta d'aver innalzato l'immagine della Giustizia ad una maestà non mai prima raggiunta, e di averle dato un contenuto spirituale più alto e più ampio del passato. Costoro non hanno soltanto perfezionato la iconografia bizantina, ma hanno veramente creato tipi nuovi, che si collegano per altro intimamente con quelli tradizionali.

Nel celebre affresco della Cappella degli Scrovegni a Padova la Giustizia ci appare, non più virtù teologale secondo l'antico schema, nè come personificazione d'una idea astratta del bene, bensì come l'aveva definito,

sulle tracce di Aristotile, Albertano giudice da Brescia: « *una virtute conservatrice dell' umana compagnia e della comune utilitate* ». Giustizia e Ingiustizia sono contrapposte una all'altra: quella rappresentata in trono — donna regale, che sostiene nelle mani proprie i piatti della bilancia pari, per assegnare con l'una il massimo premio, con l'altra la massima pena. La leva della bilancia — s'intende! — è nelle mani della Sapienza divina. L'Ingiustizia — notate questo — ha sembianze di maschio. Seduta inanzi alla porta d'un castello dalle mura spaccate, impugna nella sinistra l'elsa d'uno spadone, mentre nella destra, dalle unghie rapaci, stringe un ronciglio biforcuto: e superba, alza a Dio gli occhi malvagi.

Scopo e compito della Giustizia è il Buon Governo; conseguenza necessaria dell'altra il regno della violenza e l'anarchia: tutte due rappresentate in scene dipinte a basso rilievo, sotto l'immagine della Virtù e del Vizio, e che sono fra le cose più perfette del ciclo (27).

Idea simile l'aveva già svolta Giotto stesso in un altro affresco nel Palazzo del Podestà di Firenze, oggi perduto, che rappresentava il Comune, rubato dagli stessi suoi Ufficiali, ma difeso contro costoro da quattro Virtù: la Fortezza con l'animo, la Prudenza con le leggi, la Giustizia con le armi, e la Temperanza con le parole. Così, secondo le parole del Vasari. Di questo quadro ci danno un'idea approssimativa le sculture del Duomo di Arezzo, in cui è pure raffigurato il Comune, il gran vecchio, rubato e depredato da coloro che per i primi dovrebbero

tutelarlo, e che Dante aveva sferzato nelle immortali sue terzine (28).

Scopo di cotesta Giustizia dunque non è quello troppo angusto di dare la gretta e stretta ragion legale a ciascuno; nè quello troppo ampio e divino di dare ad ognuno secondo merita; ma piuttosto quello di dare ad ognuno quel che comporta il pubblico bene. La Pace ed il pubblico bene sono l'ideale a cui l'artista ha voluto dare corpo; ideale questo, che è riaffermato con maggiore ampiezza, negli affreschi del Palazzo pubblico di Siena, nella Sala detta della Pace.

Le generazioni che varcarono la soglia del Trecento, e soprattutto i cittadini dei Comuni toscani, compresero benissimo, che con la vittoria del Popolo si era fatto strada un nuovo principio d'uguaglianza, e perciò una nuova idea della Giustizia. La stessa autonomia conseguita ed il governo democratico segnarono la vittoria di quel principio, la vittoria di quest'idea, affermata dal Popolo nei Consigli, riuniti ormai nello stesso Palazzo del Comune. Nessun luogo meglio di questo conveniva a glorificare il trionfo della solidarietà cittadina ed il Comune in signoria. Figura ben più complessa della Giottesca questa del Lorenzetti, in cui la Sapienza divina regge, dall'alto dei cieli, la leva della bilancia. La Giustizia, precisamente come nel quadro di Giotto, sostiene soltanto i piatti della bilancia, dalla quale partono le funi, che riunite dalla Concordia, e tirate « a corda » da tutti i cittadini, mettono capo al Comune, al bel vegliardo, con lo scettro, lo

scudo, e i colori e le insegne di Siena, attorniato dalle cristiane virtù, principalissima la Pace, che siede prossima alla grande figura della Giustizia, e che alla sala ha dato il nome (29).

Due cose, mi sembra, servono soprattutto in questo quadro ad illuminare meglio le vicende dell'immagine. Anzi tutto è evidente lo sforzo dell'artista di isolare la figura e di staccarla dal ciclo, a cui finora era collegata, per farla esprimere quanto intorno al grande argomento insegnava la dottrina scolastica. Non vorremo certo ricorrere ad Aristotile nostro, ed al 5° libro dell'Etica, per spiegare le parole *distributiva* e *commutativa*, che stanno sopra ai due gruppi a destra ed a sinistra della bilancia (30); e nemmeno varrà la pena di risalire al Cardinale Laborante ed a San Tommaso. Piuttosto credo servirà a noi la definizione data da Domenico Cavalca nello *Specchio di Croce* (138), che il pittore poteva conoscere, e senza dubbio conosceva: *La Giustizia è in tre modi, ovvero si divide in tre parti: cioè in giustizia vendicativa, che sta in punire; in giustizia commutativa, che sta in non ingannare, e soddisfare i debiti: ed in giustizia distributiva, che sta in distribuire il bene ed il male, ed onore e vergogna, a ciascheduno, secondo che è degno.* — Infatti: di fronte alla Giustizia che sulle sue bilance, sorrette dalla Sapienza divina, distribuisce e commuta, sta, quasi dall'altra parte del quadro, la Giustizia punitiva. Ivi le virtù cristiane si raggruppano intorno al Buon Governo, che sembra una reminiscenza delle miniature ravennati, in cui

la figura dell'Imperatore faceva centro a queste virtù, mentre ai piedi del Monarca quasi si rannicchiava l'orribile figura del carnefice. Qui torna il motivo, ma così come dettava Domenico Cavalca: perchè fra le virtù che attorniano il Buon Governo, è appunto la Giustizia punitiva, collocata a sinistra, al punto opposto della Pace, di cui rappresenta come l'antitesi.

Il pensiero filosofico ed il religioso fanno per altro soltanto da sfondo al quadro vero, cioè a quella sua parte in cui figurano i cittadini, concordi, e che processionalmente sfilano innanzi al Buon Governo. Amor di patria, cooperazione dei migliori per il bene comune, eguaglianza del Diritto, e quindi Giustizia, non hanno avuto mai dall'Arte glorificazione più sublime, in cerchia più ristretta.

La dottrina aristotelica si prestava all'artista in partoclar modo, sia per la forma, come per il contenuto. La distinzione in distributiva e commutativa bene si collegava con l'attributo della bilancia, accennando così alla sua duplice funzione; la quale, alla sua volta, conciliava tra loro i due principî, che fino allora si combattevano: il positivo, ed il morale. Tutte due si basano, nella istessa dottrina aristotelica, sulla domanda di una uguaglianza proporzionale; ma trovano applicazione in due diversi campi, e con diversa misura. Imperocchè mentre la Giustizia distributiva regola i rapporti tra i cittadini, e misura la parte che ad ognuno spetta nel Governo della cosa pubblica, secondo il suo merito e valore; la commutativa, per mezzo del giudice, veglia sull'osservanza dei patti nel commercio

umano, e considera uguali tutti gli uomini. La giustizia aristotelica, insomma, per un riguardo è retributiva e compensatrice; per l'altro no. Essa non vuole pareggiare le cose dispari; essa misura soltanto con uguale misura; pareggia a parità di condizioni, disuguaglia a diversità di condizioni. La Giustizia punitiva — se pure merita questo nome la necessità in cui si trova il Buon Governo di reprimere la violenza — è in ogni modo eliminata, e va ad assidersi sotto le grandi ali della *Charitas*, accanto alla *Magnanimità* ed alla *Temperanza*, accanto a *Fortitudo* e *Prudentia*: virtù che misurano il *quantum* ed il *quomodo*; non il *quid*: precisamente come fa essa (31).

Non è dunque l'idea dello Stato e della legalità, ma quella del Buon Governo e della felicità dei consociati, che sta innanzi alla mente dell'artista e che egli pone innanzi ai nostri occhi, come l'ideale cittadino della Giustizia.

*Questa santa virtù, là dove regge
Induce ad unità li animi molti;
Et questi, acciò raccolti,
Un ben comun per lor signor si fanno.*

Per nulla l'anima dell'artista si turba alla idea del Governo di classe, che egli rappresenta; il Comune intende così il Buon Governo, e così l'artista riproduce esso e la Giustizia che lo ispira.

* * *

Ma il Trecento, oltre ad avere in varia guisa espresso in una immagine, sia pure nella orbita chiusa d'un ciclo,

l'idea sua della Giustizia, espresse pure il suo sentimento in altre molteplici opere d'arte, intese tutte concordemente ad un fine altamente civile. La fondata probità del popolo, da cui era uscito l'artista, e per il quale lavorava, non si smentì: e la sincerità è uno dei pregi principali, che distingue l'opera sua. Vi è in queste opere qualche cosa di più del pensiero astratto della scuola: più della illustrazione di una dottrina: vi è l'anima di tutt' un popolo.

Nel c. d. Salone di Padova, sotto l'immagine delle Sette Virtù, da mano di Giusto, pittore, stava l'invito: « *Audi alteram partem. Qui statuit aliquid parte inaudita altera, aequum licet statuerit, haud aequus fuit* » (32). — Chi passa per il primo corridoio della Galleria degli Uffizi, osserva, fra le tavole dei precursori, una Madonna col Bambino, che deve avere ornato il luogo del Tribunale della Giustizia, giacchè porta la scritta, in caratteri del tempo: « *Odi l'altra parte* ». È un richiamo diretto al Giudice, ben più alto di quello, che sta scritto sotto l'immagine padovana delle Virtù: un richiamo che bene attesta, come il Trecento fosse più che il secolo della Giustizia, quello della Pietà: se pure Pietà deve chiamarsi l'invito di tenere presente la Madre che *di tutti ascolta i preghi e le querele*, e che non fa distinzione tra ricco e povero, nobile e plebeo. E qui l'idea dell'uguaglianza si riveste del sentimento religioso.

Sulla parete sovrastante al banco del Giudice amavano pure dipingere il gruppo di San Tommaso, che pone il dito nella piaga di Gesù Cristo, come è il caso del

Palazzo pretorio di Pistoia (33). È un richiamo del Giudice all'oculatezza. Egli non deve affidarsi alle apparenze, ma toccare con mano, constatare *de visu*, e scoprire la verità che è il fondamento della Giustizia; monito particolarmente opportuno nel procedimento inquisitorio dei tempi.

Significato caratteristico per la Giustizia nel Comune italiano, ha infine, nella Curia del Placito, la figura del rude gigante San Cristoforo, che porta sulle poderose spalle il Bambino attraversa il fiume minaccioso della vita. I Consoli del Placito amministrarono a Genova, a Lucca, a Siena la giurisdizione volontaria: e la loro curia diventò presto per eccellenza curia dei pupilli. Delicato e nobilissimo compito, che ebbe la sua consacrazione dall'arte nuova: la quale s'impadronì d'una leggenda, sorta dal nome (*Cristoforus* per *Cristiferus*), e nella quale già il Baronio distinse il senso allegorico, e la nessuna pertinenza agli Atti del Martirio (*Acta Sanct.* 25 luglio).

Ciò che per il remoto medio-evo era stato semplice atto di carità, mossa forse dal solo desiderio d'un compenso in cielo, ora sta per diventare atto di Giustizia; ciò che fu buono soltanto, ora sale a dignità di giusto. Cosa tanto più notevole, in quanto il Comune non trovava per i nuovi istituti di questo gruppo alcun addentellato nel Diritto romano. Un senso di solidarietà cittadina, mai prima sentito, sorregge il debole, per incanalare le molte piccole vite destinate a perdersi nelle sabbie, come tanti ruscelletti, verso il fiume della grande vita: il fiume del bene comune.

E come il Placito, fece gran parte delle Curie, che svilupparono, una per una, un particolare senso di Giustizia commutativa, spesso francamente avverso alle norme della legge comune che talvolta sembrarono troppo blande, come è il caso della Curia dei Mercanti, che impone e diffonde le sue consuetudini, e introduce, anch'essa, anzi essa soprattutto, con il suo particolare senso d'onore, un nuovo criterio d'uguaglianza, e quindi di Giustizia.

* * *

La figurazione trecentesca non doveva servire al sentimento religioso soltanto. L'immagine della Giustizia, escendo dal ciclo delle Virtù, entra in un altro, in quello delle Scienze. Essa è il nume tutelare della scuola di Diritto, e precisamente di Diritto civile. Del solito appare, in questa sua qualità, nella forma che le diede Andrea di Pontedera, sulla porta di bronzo del Battistero di Firenze; vale a dire con la spada nella destra e la bilancia nella sinistra. Ma storicamente ben più interessante è un altro tipo di questa immagine di cui l'esempio più famoso sta nella Cappella degli Spagnoli a S. Maria Novella. Qui la Giustizia ha ben altro compito: quello di proteggere il mondo, ad essa affidato, e di cui libra il globo nella sinistra, mentre tende la spada, che tiene in atto di difesa, nella destra. Ai suoi piedi l'Imperatore Giustiniano guarda il volume della legge comune: non già per accennare all'eccellenza del contenuto, ma alla unità del Diritto che essa rappresenta. Questo tipo della Giustizia tutelare ha avuto molte repliche: tanto

nella scultura, come nella pittura. Tra le prime nominerò solo quella della Madonna della Spina di Pisa; fra queste il quadro del Pollaiuolo, che sta nella Galleria degli Uffizi, accanto ai quadri di Sandro Botticelli. Ed il tipo si mantenne fino nel Cinquecento: ne è prova il grande affresco della c. d. Camera della Giustizia, in Castel Sant'Angelo, sulla parete a cui erano addossati i banchi dei Giudici. Qui, naturalmente, essa presiede e protegge il Tribunale. La figura, più grande del vero, il globo terrestre nella sinistra, la spada nella destra, con impeto magnifico sembra si lanci nello spazio; essa lascia nello spettatore, abituato alle immagini del ciclo, una impressione singolare di maestà solitaria e di potenza sovrumana (34).

Significato prevalentemente dottrinale ha pure la miniatura del manoscritto di Ambras, ove la *Iustitia* tiene in grembo « *Digestum Codex* »; mentre nella destra sostiene, in segno di signoria, la spada. Nella sinistra, al posto della bilancia, sorregge una tabella, sulla quale sono scritte le distinzioni scolastiche delle virtù. Ai suoi piedi: *Nero iniustus*, dal capo mozzato (35).

E qui sorge spontanea la domanda: quale parte ha avuto la scuola di Diritto, e la stessa classe dei giuristi, nella formazione dell'idea della Giustizia? Fino a qual punto il senso del giusto di tutto il popolo è opera dei giuristi? Fino a qual punto l'immagine risponde alle istruzioni che l'artista può avere avuto dai giuristi? Domanda tanto più ovvia, in quanto le più importanti opere dell'arte nuova, si trovano in città che appunto in quei

secoli furono sede di celebri scuole di Diritto: Padova, Siena, Perugia.

L'idea della Giustizia pervenne alla scuola di Diritto da quella filosofica, che trovò, a sua volta, già elaborata da sacerdoti e da poeti. Ma finalmente ha dovuto adattarsi, e scendere dall'alto della astrazione, per diventare, in terra latina, un'idea concreta. Il criterio supremo, messo alla prova, palesava il suo valore relativo, quanto più la volontà astratta, conforme Giustizia, si traduceva in atto. Quest'atto concreto poi non si alimenta già di alcun'idea astratta, ma di un sentimento diffuso, che è dettato dalla coscienza sociale. Condizioni etniche fisse e condizioni sommamente variabili, come quelle economiche, fanno sì che questa coscienza varia da nazione a nazione, da classe a classe, da generazione a generazione. Idealmente eterno, in realtà passeggero, il senso del Giusto ha dato all'Arte l'emozione necessaria per creare l'immagine della Giustizia. A vederla nella sua bellezza profana ha servito mirabilmente la formula della scuola di Diritto, che giunge talvolta fino alle supreme vette dell'idea astratta, la quale, bella di una bellezza perenne, poggia necessariamente sopra la realtà fugace, e forse riassunta nell'allegoria, ne rappresenta solo come la sintesi.

È problema questo che per se stesso richiederebbe e meriterebbe un'apposita ricerca.

La scuola di Diritto fu in tutti i tempi un fattore, o per lo meno un indice importante della pubblica moralità; e l'azione dei giuristi, deleteria o felice che fosse, fu quella

che rianimò o estinse nella coscienza pubblica il principio della Giustizia. Ora questi giuristi escono in massima parte dalle file del popolo, ne posseggono le virtù, ne hanno le debolezze, e nel loro pensiero si riflettono i motivi che agitano l'anima popolare. Essi danno voce alla coscienza sociale, che s'impone col loro aiuto, per forza di cose: ed è questo senza dubbio il loro più alto compito.

Ma d'altra parte, indubbiamente, sia per mezzo della scuola, sia nella pratica dei tribunali, sia infine come consiglieri della corona, e nei pubblici uffici, essi ne sono la guida. È loro merito d'aver chiamato a piena coscienza, e di avere formulato nettamente alcune idee latenti nella coscienza popolare, che sotto la vigile custodia della scuola spiegarono la loro forza, e nella scuola ebbero particolare culto e ampio sviluppo. Costoro sentirono nella folla e col popolo, e costruirono quindi nella solitudine del pensiero, quell'immagine spirituale che finalmente l'artista vide con gli occhi corporei: l'immagine profana della Giustizia nuova.

L'ascendente della scuola si manifesta, nel remoto medio-evo, in due punti principali. Primo: nell'essere stata la scuola di Diritto per eccellenza imperiale, e di avere difeso le tradizioni imperiali, riconducendo queste alla loro fonte giustiniana; secondo: nell'aver richiamato e dato particolare ed ampio sviluppo all'equità, che era elemento vitale del Diritto romano (36). Nè a questo si limitò la sua azione. La scuola di Diritto romano ha sostenuto, di fronte all'altruismo spinto della dottrina cristiana, il regime

d'un sano egoismo. È merito di questa scuola di avere riconciliato l'idea della Giustizia col Diritto positivo, al quale la dottrina cristiana, per indole e per ragioni d'origine, fu e doveva essere avversa. La scuola delle leggi riuscì in tal modo a comporre dissidi, che la dottrina delle virtù cristiane non era riuscita a sedare, rimanendo ora inefficace di fronte alla realtà della vita, ora aumentando persino i mali a cui pretendeva portare rimedio. Questa scuola, improntata al pensiero laico, raccolse l'eredità pagana, e ravvivandola con elementi volgari, e soprattutto col pensiero del pubblico bene, fece della giurisprudenza di nuovo l'arte del buono e dell'equo. Fu merito della scuola in particolar modo di avere difeso l'indole umana del Diritto, e di avere reso alla Giustizia l'elemento positivo, che stava per perdere, sotto il peso soverchiante della dottrina morale, — arbitraria, appunto perchè pretendeva che le sue norme avessero valore assoluto.

La vittoria però fu lenta e non senza contrasto. Essa è dovuta alla scuola italiana, avversata dalla dottrina giuridica francese, la quale interpretava il passo di Ulpiano, che sta in cima alle Istituzioni, come se parlasse non già della Giustizia umana, bensì della divina. Di questa controversia è traccia ancora in San Tommaso, là ove egli dichiara che la Giustizia non sia già una *constans et perpetua voluntas*, perchè la volontà costante e perpetua non appartiene che a Dio: e la si riscontra pure nella forma ciclica, in cui i giuristi francesi trattano delle Virtù, per arrivare

appunto alla Giustizia. Bartolo ancora fieramente si oppone alla *glossa aurelianensis, que textum destruit*. Egli se ne ride delle definizioni filosofiche della Giustizia; rinunzia a formularne una nuova; e vuole intesa la parola di Giustiniano *secundum quod procedit littera*. Il *suum cuique* significa dunque: *ius suum cuique*; nè più nè meno: e ciò in aperta contraddizione alla dottrina morale del remoto medio-evo, in cui i concetti del bene e del male, di merito e demerito, stranamente e con grave danno di tutte due le sfere, si erano confusi coi concetti del Giusto e dell'Ingiusto. Infine, i Post-glossatori, facendo tesoro degli insegnamenti della morale sociale purificata dalla società nuova, confortarono i contemporanei nella convinzione che la Giustizia, per quanto fondata nel *ius naturae*, anzi, forse appunto per questo, non aveva altro scopo che il benessere dei consociati: — *Felicitas maius bonum est quam Iustitia*. Questa parola di Bartolo di Sassoferrato starebbe benissimo sotto l'affresco del Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti: nè starebbe male in cima ad ogni futuro trattato sulla Giustizia latina (37).

In conclusione: la scuola di Diritto, prima ancora che con l'umanismo si spostassero i fondamenti della civiltà medievale, diede all'Arte qualcheduna delle emozioni più forti per foggiare l'immagine laica della Giustizia. Mentre la scuola francese si trovava inceppata dai vincoli del ciclo, la italiana tentava in tutti i modi di romperli. Fu essa che avvicinò dapprima la figura della Giustizia a quella dell'Impero; che confermò, in un dato momento, di fronte

alla rigidità del Diritto della Chiesa, il principio dell'equità romana, e indicò l'attributo della bilancia, con strana tenacia, come il principale anzi come unico essenziale. Finalmente, ottenuta la sua organizzazione completa, fornì all'Arte un tipo, se non nuovo, certo indipendente dal classico, e che parte dall'idea di un Diritto mondiale, che la Giustizia protegge, uniformandosi ai libri di Giustiniano (38).

A questa immagine pure, originariamente, fu aliena ogni idea di minaccia, come fu aliena all'immagine dell'Impero stesso; anzi, da Giotto ad Ambrogio Lorenzetti, da Andrea Pisano fino a Nino da Fiesole, è palese lo sforzo di dare alla figura, nel viso, nell'atteggiamento, negli attributi, impronta di serenità, e di toglierle ad ogni costo l'espressione di *sevizia*, già dagli antichi biasimata nell'immagine ellenica.

* * *

Col declinare della pubblica libertà, e con l'umanismo invadente, la profonda sincerità dei precursori lentamente si spegne. I giuristi, asserviti alle Corti, si fanno strenui difensori del nuovo ordine di cose; e propugnano ora il riconoscimento, sia pure sgradito, delle signorie, insediatesi con le male arti e con la violenza in mezzo ad una società raffinata che aveva perduto le virtù repubblicane.

Nell'Arte il compiacimento della forma vince ogni altra considerazione. Onde succede che noi guardiamo queste opere con mal celato sospetto, temendo che la bravura

dell'artista ci inganni sul vero significato dell'opera sua. Infatti, le sette Virtù diventano altrettante belle signore che vanno a fare la guardia sulla tomba di questo o di quell'altro gran signore o prelato; ed è già molto se, per amore di qualche considerazione filosofica, *Iustitia* e *Fortitudo* assumono aspetto quasi virile, e si presentano in armi, come succede in un monumento famoso, ma ormai smembrato, di San Giovanni in Laterano, attribuito al Filarete (39).

Opera eccezionale, in mezzo a questa grande e desolante regola, è l'altorilievo di Mino da Fiesole, che sta sulla tomba di Bernardo Giugni, nella Badia fiorentina.

Bernardo Giugni « ebbe tutte le dignità che si possono dare ad un cittadino »; e quando morì nel 1466, la Confraternita gli pose il monumento, come « *publicae concordiae semper auctori* »; come « *civi vere populari, de se deque Republica optime merito* ». Diedero forse i confratelli (*pii fratres*) istruzioni all'artista? Ne dubito. Troppo ardita è l'idea di mettere la figura della Giustizia sulla tomba di un privato cittadino; e questa volta sola, senza la coorte pedissequa delle altre virtù. Noi conosciamo la vita di costui; un contemporaneo, il cartolaio Vespasiano Bisticci, l'ha raccontata (40). Il punto saliente di questa vita sta in due ambasciate politiche; grande impressione lasciò pure una seduta del Consiglio in cui pianse, per la vergogna e il danno della patria. Equilibrato, onesto, amante della città sua e geloso del suo onore, retto ed intero nei suoi giudizi, così lo dipinge il biografo; e così egli sembrò

meritevole d'averne custode della sua tomba quella virtù, che tutte le altre riassume in sé, e che egli pare avesse innanzi agli occhi in tutte le sue azioni.

Ma se dovessimo giudicare dai tratti del viso — riprodotto anche in un busto della lunetta — dalla fronte calva, dal naso adunco, dalle labbra strette e dai zigomi sporgenti, dal mento largo e dal sorriso stereotipato, lo giudicheremmo piuttosto il viso d'un calcolatore freddo e spietato, anzichè di un uomo disinteressato, mosso unicamente dall'amore di patria.

La iscrizione funebre, che risalta sulla faccia anteriore del sarcofago, è sostenuta da due putti alati, che sorridono, meravigliosi nella loro bellezza incosciente. Il contrasto tra queste due sublimi creature, esuberanti di vita, e la spoglia mortale del vecchio, sdraiata sulla bara, è stridente. La delicata figura della Giustizia, in alto rilievo, nel vano centrale dei tre reparti dello sfondo, in piedi, senza corona, sembra che raccolga la somma del contenuto spirituale di tutto il monumento. Sollevando con la sinistra la bilancia, mentre nella destra, col braccio leggermente ripiegato, lungo il fianco, sorregge la spada dritta, sembra che vegli, guardia fedele e immortale, sulla tomba del cittadino giusto. È l'immagine serena della virtù civile, che conferisce valore alla vita dell'uomo privato, che « *in tutte le cose tenne la via di mezzo* », come dice il suo biografo. È il retto criterio negli affari pubblici, accompagnato dalla ferma volontà di mettere in atto ciò che da quel criterio fu riconosciuto opportuno. Presa in tal senso, questa figura sin-

golare è la prima, ed allo stesso tempo l'ultima glorificazione del senso individuale del giusto, a fine di pubblico bene; volontà spogliata di ogni elemento religioso, e illuminata solo dal pensiero della patria, a cui deve la vita, che la alimenta e la ricompensa.

Intanto, nel Quattrocento furono elaborati a pieno gli elementi per la stanza della Segnatura.

Il pensiero originale della figura della Giustizia, come la fissò in modo definitivo Raffaello Sanzio, si trova nella versione del Perugino, che è nella sala del Cambio. L'artista ebbe per il suo disegno l'approvazione preventiva dei Priori (41). Anche questo è un ciclo in cui la Giustizia è accoppiata alla Prudenza, in attesa di rappresentare, in altra sede, quella la Giurisprudenza, questa la Filosofia. Il Pinturicchio dipinse ancora, nell'appartamento Borgia, le tre specie della Giustizia: la divina, la commutativa e la distributiva. Finalmente Raffaello ne fissò le linee, con eleganza e bellezza insuperabili, nella camera della Segnatura. È stato osservato (42) che la esecuzione si mostra più debole di quella delle rimanenti figure; e che il pensiero originale non è suo, ma del Perugino. Però, sia per il luogo in cui essa si trova; sia per la fama dell'artista; sia per la singolare forza d'espressione, questa immagine prevalse su tutte le altre.

La Giustizia di Raffaello, coronata, brandisce la spada in atto di colpire, mentre guarda bensì, con occhio attento, la bilancia per prenderne regola. Ai suoi lati stanno quattro

putti, che reggono tabelle, con sopra scritto il famoso passo di Giustiniano.

La immagine raffaellesca fu fatale all'arte dei seguaci; perchè la paralizzò, sia per le linee della composizione, sia per il contenuto spirituale. Nel modello del Perugino l'atto di minaccia era meno accentuato; la spada affermava solo l'efficacia del diritto accertato. In Raffaello invece essa colpisce: è la Giustizia punitiva che egli volle raffigurare, ed a conferirle questa impronta egli contribuì, con l'immagine, fissata con arte imperitura, e che suggestionò i secoli successivi in modo decisivo (43).

* *

Col Cinquecento, e con la formazione delle Monarchie, la Giustizia diventa la Dea protettrice dello Stato e dei governi assoluti, pur mantenendo gli attributi antichi.

I Fiorentini, che da secoli avevano meditato sull'argomento, videro compiere la Giustizia tutta la parabola avventurosa, anche nelle Arti. Nel Palazzo, Giotto aveva dipinto il Comune rubato; in piazza della Signoria la Giuditta di Donatello, il David di Michelangelo ricordavano ai Grandi, come una oscura minaccia, la misteriosa potenza del piccolo; il Perseo del Cellini, l'Ercole del Bandinelli nascondevano altrettanti sottintesi politici. Eppure, sfida e monito, sta ancora innanzi a Santa Trinita la Giustizia medicea, in alto, inaccessibile, sulla sua colonna di granito, ove la volle innalzata il Granduca Cosimo, nel 1581, con la spada pronta a colpire: il manto di bronzo

sulle spalle marmoree, che al Granduca erano sembrate troppo esili. E quasi allo stesso tempo Alessandro Vittoria aveva posto in alto sul palazzo dei Dogi la figura della Venezia, con l'aspetto della Giustizia, personificazione dello Stato, della sua ideale unità, del suo potere assoluto.

Più che significato estetico o filosofico, queste immagini della Giustizia hanno, in quel tempo ed in quel luogo, significato politico. Bilancia e spada affermano, più che il dominio della legge, il diritto di sovranità.

L'allegoria s'ispira alle nuove dottrine che si fanno strada, intorno alla natura dello Stato e della sua sovranità, tanto nei rapporti esterni come interni. Tra la Giustizia dottrina e quella del popolo ormai si apre un abisso. Tanto è vero che il Machiavelli, viaggiando intorno al 1506 in Lombardia, in qualità d'ambasciatore dei Fiorentini, in una delle sue lettere, alludendo alla fedeltà alquanto dubbia dei Vicentini verso la Repubblica serenissima, dice che ivi i Procuratori veneziani incominciano a mettere nella branca destra del Leone di S. Marco la spada ritta in atto di colpire; *perchè* (aggiunge il segretario fiorentino) *i popoli col paternoster non si governano più*. E si noti che la spada, per i Latini, non fu mai simbolo della legge, bensì del potere discrezionale ed esecutivo del magistrato: potere di governo, non volontà di legge.

Col Cinquecento l'argomento oltrepassa i confini nazionali. Il problema ingrandisce, si complica, si divide per i rami, emigra dai confini nazionali. È merito dei

popoli settentrionali se l'assioma del *suum cuique* ha potuto prendere consistenza anche nei rapporti tra le nazioni.

Il Seicento si distingue singolarmente per l'impronta di mitezza che cercò di dare all'immagine della Giustizia. Ne sono prova le tombe dei papi ed altri monumenti romani del tempo. Nel grande affresco di Sant'Agnesa fuori le mura, dei tempi di Paolo V (1605-21), la Giustizia abbassa la spada, che non deve colpire se non nel caso dell'estremo bisogno. Sulla tomba di Clemente X (1676) essa si appoggia ad un tronco d'ulivo, carico di foglie e di frutta. *Iustitia et Pax osculatae sunt*. Perfino nella facciata della Curia Innocenziana, il palazzo della Giustizia (1691-1700), essa fu rappresentata senza spada, e appoggiata soltanto sul fascio dei littori (44).

Si potrebbe dire che questo fu il secolo del Gravina e di Giambattista Vico; di Salvatore Rosa e del Bernini. Ma è bene ricordare che fu anche il secolo dei *Zampilli d'Ipocrene*, dei Gesuiti, e del *De anima mundi*, in cui il Tozzi, napoletano come il Vico, e contemporaneo di lui, cercò di provare — stavo per dire: provò — che l'impostura è l'anima del mondo. — Quanta strada, dai tempi di Innocenzo VIII, in cui il Pollaiuolo, sulla tomba del Papa stesso, l'aveva rappresentata con la spada per colpire e col fuoco per bruciare i colpevoli ed i miscredenti!

Infine, dopo i tempi di Sisto IV, e forse in conseguenza dello stacco dei paesi settentrionali dalla Chiesa cattolica, il globo mondiale non figura che assai di rado fra gli attributi della Giustizia, padrona del mondo.

* * *

La ricerca sulle vicende dell'idea della Giustizia nel secolo XVIII e nel XIX, specialmente negli scritti dei filosofi, dei pensatori, dei poeti, è delle più fruttuose e grate; quella sulle vicende dell'immagine invece delle più ingrate. Imperocchè, nè la critica rivoluzionaria della Francia, nè quella filosofica della Germania, condussero ad un risultato artistico duraturo. Il Settecento si sbizzarrì a mettere in caricatura l'immagine antica; e Hogarth toccò il punto vivo spostandole la benda, e lasciandole libero un occhio solo. Un pittore ingegnoso del Seicento l'aveva già rappresentata, disarmata dall'amore e dall'ignoranza. La satira è delle più fini: il pittore era Luca Giordano, contemporaneo dell'autore del *De anima mundi*, e napoletano come lui.

Una sfiducia generale aveva invaso gli animi: l'immagine ormai era vuota di contenuto, nè l'Arte aveva modo di rianimarla, perchè le mancava non tanto la potenza, quanto la ispirazione.

Il pensiero laico la aveva liberata, da lungo tempo, dai vincoli del ciclo; il pensiero dello Stato aveva dato all'immagine forza e contenuto sufficiente, per isolarsi in tutta la sua maestà. Ma a qual prezzo! Con la formazione delle Regioni l'unità anche ideale della Nazione era andata di più in più decomponendosi. Occorreva che risorgesse la fiducia nello Stato; e per ottenere ciò, occorreva che sorgesse, con la unità nazionale, lo Stato moderno.

L'Italia fu libera ed ottenne la unità, più che per il potere delle armi, per virtù del proprio diritto, e per necessità storiche; sorse, non per realizzare questo o quell'altro ideale di Giustizia, ma essa stessa personificazione della Giustizia, e sua affermazione più alta, sotto tutti i rapporti: sola personificazione dell'idea, che incarnava con tale maestà sovrana, che non ammette altra sovranità accanto alla sua: idea che doveva ugualmente imporsi a questa nazione, divisa « per secoli, per gare, per ambizioni, per corruttela di favella, per usi, per leggi, per re ». Chi le avrebbe reso, se non dato per la prima volta, questo senso concorde di Giustizia? chi avrebbe animato l'Arte a sentire di nuovo, in tutta la sua grandezza, il più sublime soggetto?

Le medesime ragioni che impedirono lo sviluppo della libertà in Italia, e che furono messe in piena luce da un grande agitatore di idee, ritardarono anche la formazione di un concorde senso di Giustizia. Nè questo fatto si limitò al problema politico, ma con uguale ritardo si giunse al problema sociale della Giustizia. L'Arte aveva lavorato sempre, o quasi, in servizio dei poteri costituiti; la Giustizia, che essa, nelle sue opere più eminenti, rappresentò, fu quella del momento storico e della classe — o per lo meno della dottrina — dominante. L'arte dei popoli stranieri, specialmente quella di Rembrandt e degli Olandesi, da secoli si era commossa allo spettacolo del popolo che langue per volere di un destino, risibile e tragico allo stesso tempo. Solo alla metà del secolo XIX l'arte italiana giunse ad interessarsi anche di questi problemi. Mentre

le altre nazioni, soprattutto la Francia sino dalla grande rivoluzione, ricercavano ansiose le cause della disuguaglianza tra gli uomini, ed i pensatori più forti meditavano sui rimedi per porvi riparo, l'Italia era tutta assorbita dalla lotta per la sua indipendenza ed unità.

Il Paganesimo non si era curato di quelle cause; il medio-evo aveva visto solo le cause morali; l'Umanesimo era finito in accademia, e si era rassegnato in una devota acquiescenza ai poteri costituiti. Tardi maturò in Italia, e non in uguale misura nelle diverse regioni, il senso della Giustizia sociale. Il pensiero politico aveva assorbito tutte le forze morali. Ma nemmeno ad esso alcuna opera d'arte aveva dato espressione adeguata (45).

Vi fu veramente un istante propizio, una circostanza fortunata, che pareva si prestasse in modo singolare alla singolare opera: il monumento in Campidoglio, la mole che deve ricordare l'unità d'Italia. Ogni immagine di uomo mortale, sia pure quella del primo e del più degno dei Re, acquista in quel luogo significato simbolico; perchè non già un momento storico fugace doveva raffigurare, ma piuttosto un'idea — un'aspirazione secolare e perenne che aveva fatto palpitare il cuore di generazioni, immortali per i nomi di Dante, di Machiavelli, di Giacomo Leopardi, di Giuseppe Mazzini. Ivi era il posto per la immagine della Giustizia, che dall'alto del Campidoglio, ritta sull'altare della patria, salutasse le genti italiane affratellate all'ombra di Roma eterna, della terza Roma; e che, senza gli attributi della vanità e della vio-

lenza, con la bilancia nella destra, il ramo d'ulivo nella sinistra, chiedesse, più che il rispetto della legalità, il rispetto del Diritto — forza viva ed intrinseca, che pervade lo Stato, e che nell'anima dell'artista prende forma concreta, per vivere, nell'opera sua, vita perenne.

CENNI BIBLIOGRAFICI

Dei lavori recenti, di cui mi sono giovato, noterò principalmente: GUSTAV RUEMELIN *Die Idee der Gerechtigkeit* (nelle *Reden und Aufsätze, Neue Folge*, Freiburg, 1881, pag. 176 e segg.), notevole per serenità e pacatezza di vedute. — PHILIPP LOTMAR *Die Gerechtigkeit* (nelle *Zwei Vorträge*, Bern, 1893). Contro LOTMAR, con argomenti che non mi sembrano persuasivi: L. OPPENHEIM *Gerechtigkeit und Gesetz* (Basel, 1895). — Per il concetto della Giustizia in Diritto penale: JOSEPH HEIMBERGER *Der Begriff der Gerechtigkeit im Strafrecht*. (Leipzig, 1903). — Per la Giustizia economica: G. SCHMOLLER *Die Gerechtigkeit in der Volkswirtschaft*. (nel *Jahrbuch fuer Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft*, V. Jahrgang, 1881 pag. 19). — Per la base psicologica dell'idea: G. DEL VECCHIO *Diritto e personalità umana nella storia del pensiero* (Bologna, 1904). — LO STESSO *Il sentimento giuridico* (sec. ed. Roma, 1908). — V. MICELI *La Giustizia e il Diritto nei loro caratteri differenziali* (nella Rivista italiana di Sociologia anno VI. 1902 pag. 165).

Il recentissimo lavoro di G. D'AGUANNO, *I nuovi ideali del Diritto e della Giustizia* (nell' *Archivio giuridico* vol. VIII. 1907 pag. 201), è come una continuazione della *Vita del Diritto* di G. CARLE, di cui per altro non raggiunge la invidiabile chiarezza, forse per colpa delle stesse dottrine di cui fa la rassegna, e che appartengono in parte ad autori viventi, di cui taluno è ancora in tempo di cambiare opinione. — Poco ho imparato, lo confesso, dal libro di ZINO ZINI *Giustizia. « Storia d'una idea »*, (Torino, Bocca, 1907); ma forse la colpa non è tutta mia.

Di lavori particolari sull'immagine della Giustizia nelle arti figurative non conosco che lo scritto di AUGUSTO GAUDENZI, *Il tempio della Giustizia a Ravenna*, che citerò meglio a suo luogo.

NOTE

(1) La bella testa della Giustizia, di cui parla il BAUMEISTER, *Denkmaeler des Klass. Alterthums*, p. 1304, dev'essere appunto la testa di Livia, coniata sotto Tiberio, in memoria di sua madre Livia, con la leggenda: *Iustitia*. Di lì l'equivoco. Non è da dare peso a questa medaglia (di cui possediamo anche la restituzione di Tito), perchè, sotto i tratti di Livia, furono coniate anche la *Pietas* e la *Salus Augusta*, per ricordare i meriti di questa donna per la famiglia Augustea. — Per tutta questa parte è da confrontarsi: FRANCESCO GNECCHI *Le personificazioni allegoriche sulle monete imperiali* (nella *Rivista italiana di Numismatica*, anno XVIII 1905, vol. XVIII. Milano, 1905 a pag. 349); riprodotto quindi, con notevoli varianti, nei *Tipi monetari di Roma imperiale* (Milano, Hoepli 1907) spec. tav. XIV, con le tabelle sinottiche a pag. 45 e segg. — GEORG WISSOWA *Religion und Kultus der Roemer* (Muenchen, 1902) II *Goetterlehre* pag. 276, per il culto della *Iustitia* e dell' *Aequitas*. — Per la *Aequitas* in particolare v. l'art. di AUST nella *Realencyklopaedie* di PAULY (Stuttgart, 1894) col. 604 e 5. Per il concetto e la sua modificazione: FEDERICO DE COLA *Lo stretto dir. e l'equità* (1888); EMILIO COSTA *Commedie di Plauto* (Torino, 1890) a p. 58; e recentemente in *Cicerone giureconsulto* (nelle *Memorie dell'Accad. d. Scienze* Bologna, 1907) pag. 178 e segg.

È probabile che la statua dell'8 Gennaio dell'anno 13 ricordasse la legislazione Augustea; a questo sembra accenni anche la testa di Livia con la leggenda: *Iustitia*.

AULO GELLIO *N. A.* XIV. 4 *Quod apte Chrysippus et graphice imaginem Iustitiae modulis coloribusque verborum dipinxit*, è fondamentale per quanto riguarda l'immagine presso i Greci. Chrysippo (280-208 a. Chr.) aveva trattato l'argomento in *librorum qui inscribuntur ΠΕΡΙ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΗΔΟΝΗΣ primo*. Egli aveva descritto l'atteggiamento e l'espressione del viso della Giustizia; non parlò dei suoi attributi.

Ma già in ESiodo *Theog.* 902 Temi tiene la bilancia. AULO GELLIO, dopo avere riportato le parole testuali di Chrysippo, aggiunge, quasi riassumendo il suo giudizio: « *Haec verba Chrysippi eo etiam magis ponenda existimavi, . . . quoniam legentibus ea nobis delictiores quidam disciplinarum philosophi Saevitiae imaginem istam esse, non Iustitiae dixerunt* ». Questo apprezzamento di Gellio è caratteristico per le correnti morali dei tempi degli Antonini, in cui visse appunto Gellio. Il passo fu conosciuto per tutto il m. e. nostro, ed è frequentemente citato dagli scrittori del Rinascimento; nè sarà difficile provare che abbia influito direttamente sull'opera di qualcheuno dei nostri grandi artisti.

(2) Il CARLE *Vita del Diritto* pag. 187. N. 2. ha richiamato l'acuta osservazione di HUGO: che quella specie di parallelo fra *Giustizia* e *Diritto*, che trovasi nel primo titolo delle Pandette e che ebbe poi ad essere ripetuta da Giustiniano nelle Istituzioni, non occorre ancora nei *Commentarii* di Gaio. — TRIFONINO, *libro nono Digestorum* (Dig. 16. 3. 31. 1), cercava di mostrare che nel *suum cuique* dovessero valutarsi anche gli interessi dei terzi. Questo passo, che è di grande interesse per la storia dell'idea della Giustizia presso i giuriconsulti classici, fu già rilevato dal LOTMAR l. c. pag. 90. Nota 34; ed è ora messo in maggior luce dal RICCOBONO, *Influenza del Cristianesimo* pag. 27.

(3) Le osservazioni sulle monete di Trajano, e la *Iustitia Augusta* a Ancona, confermano quanto, da tutt'altro punto di vista, sulle leggende di Trajano scrisse GIACOMO BONI nei due stupendi lavori, inseriti nella *Nuova Antologia* 1906 e 1907, sotto il titolo *Leggende* (1906), ed *Un Epilogo* (1907).

(4) Non credo che il passo di ARNOBIO *adv. gentes* 4. 1., in cui menziona la *Dea aequitas*, possa essere sufficiente a provare la esistenza d'un culto ufficiale, di cui mancano altre prove convincenti, benchè la sua immagine apparisca frequentemente, da Galba in poi, sulle

monete imperiali. — Per il culto della *Iustitia*, oltre ai fasti prenestini, il WISSOWA, l. c. pag. 276, cita le iscrizioni: *Iustitiae Augustae*, C. I. L. IX. 5890. (Ancona); *Sacerdos Iustitiae*, VI. 2250 (Roma); *Statua Iustitiae Aug.*, IX. 4133. (Aequiculi).

(5) ST. PIGHII *Themis dea s. de lege divina* (in GRONOVII *Thes.* IX. 1139). — Ed ora, principalmente: H. L. AHRENS *Die Goettin Themis* (HANNOVER, 1862, 64).

(6) H. L. AHRENS l. c. « *Auf die strafende Thätigkeit der Themis bezieht sich ohne Zweifel das Schwert, welches CLEMENS AL. Protr. p. 6. 45. unter ihren geheimen Symbolen anführt, wie Aeschylus Ch. 629 der Dike ein von der Aisa geschmiedetes Schwert beilegt* ».

Questa funzione punitiva della Temi dapprima nulla ha che fare col Diritto penale. Il mondo è governato da Dike e dalle Erinni, che raggiungerebbero il sole e lo punirebbero — secondo una parola di Eraclito — se osasse lasciare la sua strada. Quando poi, con Socrate, la Giustizia, da necessità fisica o metafisica diventa virtù umana, essa assume più spiccatamente l'ufficio di vendicatrice del mal fatto, quasi per necessità intrinseca. Così Dike veglia, con la spada snudata, accanto a Piritoo. (BAMEISTER l. c. 2042).

Per il concetto ellenico, fuso col cristiano cfr.: DIONYSIUS AREOPAGITA *De divinis nominibus* (138). *Hoc opere pretium est cognoscere divinam iustitiam veram esse iustitiam, quod omnibus, quae sua sunt, tribuit pro singulorum merito, et cuiusque naturam in suo ordine servat atque virtute* (142). *Verum enimvero in aequalitate si quis differentias omnium ad omnia in omnibus accipiat, huius quoque iustitia servatrix est; non permittens promiscua omnia fieri ac perturbari, sed custodiens quae sunt omnia, secundum speciem, in qua singula quaeque esse acceperunt.*

(7) Per il Cod. Coislino 79: HENRY BORDIER *Description des peintures et autres ornements contenus dans les Manuscrits grecs de la Bibl. Nationale* (Paris, 1883). La Giustizia, cioè Dikaiosyne, è messa

di fronte a Aletheia; questa tiene nella mano destra un lume; quella la bilancia. — Per il Cod. Vat. Ottoboniano lat. 74: BEISSEL *Vaticanae Miniaturen* (Freiburg, 1893) tav. XVIII., riprodotta anche dal GAUDENZI, l. c. — Per la bilancia nella pittura cristiana primitiva confr.: F. X. KRAUS, *Geschichte der christlichen Kunst* I. vol. (Freiburg, 1896) a pag. 123. — La Giustizia (ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ) degli affreschi di El-Kargeh è accompagnata da EIPHNH, che già in HESIODO *Theog.* 902 figura come figlia di Temi; — e da EVXH. — KAUFFMANN *Manuale di Archeologia cristiana* trad. da ETTORE ROCCABRUNA (Roma 1908) pag. 121 e 279. — In alcune di quelle miniature dell' XI sec., l'artista cerca di esprimere, nell'atteggiamento della *Iustitia*, la fatica che le costa di tenere la bilancia in bilico: *grandis libra iustitiae* l'aveva chiamata San Girolamo.

(8) GRUPPE *Griechische Mythologie* (München, 1906 vol. II. pag. 1080 nota 3).

Alla *Virgo Astraea* pensò DANTE *Monarchia* I. XIII.

(9) S. RICCOBONO, *L'influenza del Cristianesimo nella Codificazione di Giustiniano*. Estratto dalla *Rivista di Scienza « Scientia »* vol. V. anno III. n. IX (Bologna, Zanichelli, 1909).

(10) I passi principali della polemica intorno al significato del *suum cuique* sono i seguenti:

AUGUSTINUS *De civ. dei* (ed DOMBART) XIX. c. 21. *Quod enim iure fit, profecto iuste fit; quod autem fit iniuste, nec iure fieri potest iuxta illum Scipionis vel Ciceronis definitionem Non est autem ius, ubi nulla iustitia est. Iustitia porro ea virtus est, quae sua cuique distribuit. Quae igitur iustitia est hominis quae ipsum hominem Deo vero tollit et immundis daemonibus subdit? Hocine est sua cuique distribuere?*

AMBROSIUS *De off. ministr.* (MIGNE *Patr. lat.* XVI. 66. I. 24) *Iustitia quae suum cuique tribuit, alienum non vindicat, utilitatem propriam negligit, ut comunem aequitatem custodiat.* Egli è veramente

l'a. capitale sulla questione del contrasto tra l'idea della Giustizia pagana, come si trova negli scritti dei filosofi, e l'idea cristiana della Giustizia; e ne tratta appunto nel *De off. ministr.* I. 24 e segg. spc. 28.

(11) TH. ZIELINSKI *Cicero im Wandel der Jahrhunderte* (Leipzig, 1897) pag. 15 e spec. le note a pag. 72 e segg. — La ragione per cui l'arte cristiana non riuscì a creare un'immagine sua, ed a circondare di nuovi attributi la vecchia immagine, sta anzi tutto nel fatto della sua povertà intrinseca, accertata dagli affreschi della cupola di El-Kargeh, poi nella indole della Chiesa stessa, che s'impossessò del concetto pagano, già adattato ai nuovi tempi dalla legislazione Giustiniana, e lo fece suo. Le fonti del Diritto canonico nel remoto m. e., e lo stesso Decreto di Graziano, ne sono la prova.

La formula del *rigor iudiciorum* e della *tutela iuris* è tra le prime che tornano, col risorgere degli studi del Diritto romano, negli stessi documenti della città di Roma; esempio il Ricorso de' monaci di Grottaferrata al Pontefice Innocenzo II, del 1140, che fu studiato da I. ALIBRANDI (*Studi e documenti di Storia e di Diritto* anno VIII. 1887. pag. 203); il quale, nella frase del preambolo notarile, riconobbe le parole di Giustiniano. Allo stesso tempo altre formole contemporanee (a. 1120) affermano e ribadiscono il concetto: che il *suum cuique* è comune alle leggi divine ed umane,

(12) Essendo destinati questi testi biblici esclusivamente a monaci o a sacerdoti, le allegorie in genere, e le figure femminili in ispecie, sono evitate. Pur tuttavia si noti la *Allegoria di Sapientia Domini* dal sec. XI. o dei primi del XII., di cui ha dato notizia recentemente PAOLO D' ANCONA, uno dei migliori conoscitori della miniatura medievale, ed in particolare delle rappresentazioni cicliche, n. *Rivista delle Biblioteche e degli Archivi*, anno XIX. 1908. pag. 17 e segg.

(13) DIETERICH *Nekyia* (Leipzig 1893) pag. 163 e seguenti; per il catalogo dei vizi, compilato dalla scuola stoica. — La figura della Dikaiosyne, nell'affresco della cupola di El-Kargeh, fa parte di un

ciclo sepolcrale, ed è derivata direttamente dagli antichi, confondendo però *Iustitia* ed *Aequitas*, giacchè porta nella sinistra, pendente, la bilancia, nella destra, piegata, un cornucopia.

(14) I Mosaici del pavimento di S. Benedetto di Polirone portano la data del 1151. v. A. VENTURI *Storia dell' arte italiana* vol. III. *L' arte romanica* (Milano, 1803.) a pag. 435. La *Iustitia* sta tra *Prudentia* e *Fortitudo*. — Quest' ultima non ha mai per emblema la spada: è la *fortitudo animi*, che porta del solito la colonna in grembo. Come *Iustitia* e *Prudentia*, essa è forza d' inibizione, quindi l' antitesi della forza materiale.

(15) WISSOWA, l. c. pag. 272.

(16) Si noti il pensiero di SCHILLER nel *Die Goetter Griechenlands*, ove accenna alle qualità umane di questo giudice infernale del Paganesimo: « *selbst des Orkus strenge Richterwage hielt der Enkel einer Sterblichen* » — di fronte all' implacabile genio dell' ira del Giudizio finale cristiano.

(17) RUEMELIN ha osservato che il tipo del buon giudice pel medio-evo è il giudice salomonico: il giudice penale, il quale viene lodato non già per la equa applicazione della legge, ma perchè, con l' astuzia, smonta la falsa accusa e confonde il reo. Ed è notevole che ancora Raffaello nella Camera della Segnatura, pose, come esemplificazione, accanto alla *Iustitia*, la scena del giudizio di Salomone.

(18) ARRIGO SOLMI *Stato e Chiesa secondo gli scritti politici da Carlo magno fino al Concordato di Worms* (800 — 1122) (Modena 1901) pag. 142 e quindi specialm 149 e segg.

(19) RESTAURO CASTALDI di Perugia, nel trattato *De Imperatore*, composto intorno al 1538, suppose già (*questio LXXI*) — e non fu certo il primo — che la Giustizia si raffigurava con la spada in mano, appunto perchè questa era attributo particolare dell' Impero. Realmente tra gli attributi del Re germanico essa compare solamente dai tempi dei Carolingi in poi. SCHROEDER *Rg.* 4^a ed. pag. 107.

Nota 16. — A. GAUDENZI l. c. opina al contrario, che i vecchi attributi della Giustizia siano passati all' Impero; ma le vicende dell' aquila imperiale, almeno nelle Lettere, confermano la opinione nostra. — La spada poi, sino dai primi tempi, è simbolo comune, presso i popoli germanici, del potere giurisdizionale, e del Tribunale in genere. Infine il significato e l' uso simbolico della spada nella celebrazione del matrimonio è rilevato da Tacito, come una singolarità germanica.

(20) IULIUS VON SCHLOSSER *Giustos Fresken in Padua und die Vorlaeufer der Stanza della Segnatura*, nel *Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des oest. Kaiserhauses*, vol. 17 (1896) a pag. 13 e segg. E quindi: PAOLO D'ANCONA *Le rappresentazioni allegoriche delle arti liberali nel m. e.* (n. *Arte* 1902).

(21) Un esempio caratteristico, bensì di un francese, è quello di GUGLIELMO LE ROVILLE, d'Alençon, nel suo Trattato *De Iustitia et Iniustitia* (*Tract. univ. iuris* I 371), interessante anche per qualche altra allusione a cose d' arte. I trattatisti — autori di amplissime monografie sull' argomento (Suarez, Molina, Leonardus Lessius, il Card. De Lugo) — sono tutti spagnuoli o francesi.

(22) A. GAUDENZI *Il tempio della Giustizia a Ravenna e a Bologna e il luogo in esso tenuto dal Diritto longobardo* n. *Mélanges Fitting* tome II (Montpellier, 1908) pag. 699 e segg.

(23) *QUESTIONES DE IURIS SUBTILITATIBUS des Irnerius*, herausgegeben von HERMANN FITTING (Berlin 1894) pag. 53.

Il ritrovare nel proemio di questo scritto l' allegoria della Giustizia, madre delle virtù (*dispositis hinc inde sex quasi circa matrem filiabus*) fa dubitare che l' origine letteraria del ciclo sia da cercarsi nel noto passo di Cicerone *De off.* 3, che attraverso gli scritti dei padri della chiesa, (cfr. per es. San Girolamo ep 18 *ad Demetriadem*) dev' essere passato nei preamboli della scuola medievale.

(24) A. GAUDENZI *Lo svolgimento parallelo del Diritto longo-*

bardo e del *Diritto romano a Ravenna* (in *Memorie della R. Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna*, 1908) a pag. 139 e segg.

(25) Sul ciclo delle quattro Facoltà vedi le osservazioni dello SCHLOSSER l. c.

(26) FITTING *Iuristische Schriften des frueheren Mittelalters* (Halle, 1876) pag. 105.

(27) F. MASON PERKINS *Giotto* (London, 1902), ove si trova a pag. 110 una nitida riproduzione della nostra figura.

(28) S. MORPURGO *Un affresco perduto di Giotto nel palazzo del Podestà a Firenze. Nozze Supino-Finzi.* (Firenze 1907).

(29) Per la descrizione dell'affresco padovano e di quello di Ambrogio Lorenzetti, mi sono servito a preferenza dello scritto ora citato di S. MORPURGO, che in vari punti corregge, implicitamente, la descrizione data da altri: come per es. quella di M. PERKINS che dice la Ingiustizia vestita da *Nobile*, mentre il MORPURGO le attribuisce la veste di *Giudice*. D'altra parte pare non voglia convenire con Crowe e Cavalcaselle, quando vedono nella figurina, a cui la Giustizia di Giotto conferisce il *massimo premio*, un fabbro che batte l'incudine: un artigiano dunque; due particolari, che, combinati, darebbero alle due immagini un alto significato politico.

(30) Dal lato destro del quadro, assai malandato, è rappresentata una folla di basso popolo, tenuta a freno da guardie a piedi ed a cavallo, che accompagnano all'ultimo supplizio alcuni condannati, in cui LANGTON-DOUGLAS *A History of Siena* (London, 1902) pag. 372. ha riconosciuto giustamente dei prigionieri politici. « *It is by moral force, Ambrogio contends, that the good governor mainly rules; but material power is employed to quell incorrigible foes of order and morality* ». Insomma questo affresco è una glorificazione specifica del Governo dei Nove e dei Mercanti.

(31) Per il concetto di Aristotile, intorno alla pena, come requisito della Giustizia, vedi LOTMAR l. c. pag. 72. — Le distinzioni e

suddivisioni della scuola hanno certo influito grandemente sulle vicende dell'immagine, tanto più che *le leggi dei iureconsulti* si ritenevano sottoposte alla filosofia morale (Cfr. TAMASSIA *Giovanni Argiropulo*, negli Atti dell' Istituto veneto, tom. LXVII. 1907-08, a pag. 139). Ma l'esame di queste distinzioni m'avrebbe condotto necessariamente fuori del mio campo, in quello delle Lettere, che ho voluto evitare di deliberato proposito, perchè la Giustizia ebbe da queste svolgimento ben diverso di quello, che le diedero le Arti figurative. Le quali cercarono di salvare in tutti i modi la unità del concetto, e di riassumerlo in un'immagine sola.

(32) SCHLOSSER *Giusto's Fresken* pag. 79.

(33) ODOARDO H. GIGLIOLI *Pistoia nelle sue opere d'Arte* (Firenze, 1904) pag. 139. — S. MORPURGO l. c. pag. 13.

(34) Le sette Virtù, dipinte da Piero Pollaiuolo e dal Botticelli, stavano sulla parete del Tribunale della Mercanzia, secondo la testimonianza di Antonio Billi e dell' Anonimo Gaddiano, confermata da documenti del tempo.

(35) SCHLOSSER l. c. pag. 20. L'a. vorrebbe sciogliere l'abbreviazione *Digestû Codex* in *Digestorum Codex*. Sarebbe dicitura veramente singolare; nè il senso nè l'abbreviazione strettamente la richiedono.

(36) La scuola di Diritto non aveva intenzione di sviluppare una nuova idea della Giustizia; bensì preparava una nuova dottrina dell'*Aequitas*. Vedi a questo proposito una bella pagina nell'*Opera d'Irnerio* di ENRICO BESTA (Torino, 1896) vol. I. pag. 147. Si noti che solo il Diritto maturato, compiuto, tiene la spada in mano; esso solo ha potere esecutivo. Accanto a questo vi è il Diritto in formazione, quello che *nasce con noi*, e che sta maturando intorno a noi, diverso da quello nato prima di noi, e da quello che nascerà dopo di noi. È affidato soprattutto alla ragione, e conduce alla necessità artistica di un tipo diverso della Giustizia, che ne richiama il rispetto. LOTMAR *Vom Rechte das mit uns geboren ist* (n. *Zwei Vortraege*, Bern, 1893) a

pag. 35. Questo rispetto lo sentono, confusamente, sotto mille diverse forme ed in diverso modo, tutti i tempi; esso oggi maggiormente e con migliore coscienza può imporsi solo perchè la scuola delle leggi si è trasformata in una scuola di Diritto.

(37) BARTOLUS ad L. 1 *Inst.* « *Multas definitiones habemus in glossa... potes aliam ponere, si vis esse predicator* ». Del resto, il passo in questione diede nel naso ancora ai Culti, che ricordavano la etimologia ciceroniana: *venustas a Venere*, e quindi avrebbero voluto concludere: *Iustitia a iure*; ma non osarono tanto: piuttosto cercarono di scusare Ulpiano, perchè egli non s'intendeva di etimologia. ALBERTI BOLOGNETI, BONONIENSIS *De lege, iure et aequitate (Tractatus univ. iuris. I 305) cap. XIV n. 19.* « *Itaque cum de Iustitia, ut de Dea loquatur, Ulpianus non est quod miremur, si ius ab ea derivari statuit* ».

(38) Le miniature dei Codici Barberiniani dei *Documenti d'amore*, ora conosciuti per la edizione di FRANCESCO EGIDI (nel periodico *l'Arte* di Adolfo Venturi, anno V. 1905 fasc. III e IV. a pag. 80 e segg.) mostrano la Giustizia, a cui il poeta assegna l'età di 20 anni, seduta sopra un blocco di marmo, con la spada puntata in terra, e nella sinistra una statera:

*Con man sinistra la statera aguaglia;
Che non è iusto chi tra due disuguaglia.*

Nel Codice Laurenziano 52 P. 4. di Cecco d'Ascoli saec. XIV. ex. sta a f. 16 una miniatura, piuttosto rozza, rappresenta la Giustizia con la spada e la bilancia, in cima al cap: « *De definitione virtutis in genere* ».

(39) LISETTA CIACCIO, nel suo lavoro sulla *Scultura romana del Risorgimento* (nell' *Arte* 1906), parlando del monumento Chiaves a S. Giovanni in Laterano, e particolarmente della Giustizia, nota (p. 171. n. 2) che « *la rappresentazione in forma militare (direi piuttosto virile) della GIUSTIZIA e della FORTEZZA è forse dovuta più a un diretto concetto filosofico della natura di queste due virtù . . .*

che non ad un ricordo della PSYCOMACHIA prudenziana, che pare fosse quasi svanito nelle tradizioni artistiche italiane del tardo medio-evo, laddove, al contrario, assai più vivo si era mantenuto in Francia ». Quanto al FILARETE, egli pensava di fare dipingere, nell'immaginario palazzo, descritto nel suo *Trattato di Architettura* (composto negli anni 1463-64), tra altre allegorie, anche quella della Giustizia. Non mi fu dato potere consultare in proposito, come avrei voluto, la recente opera di M. LAZZARONI ed A. MUNOZ, *Filarete* (Roma, 1908). Sulla tomba del Cardinale di Montreal, a Santa Sabina (1478), la Giustizia tiene la spada alzata ed il libro della Legge aperto; ed attitudine minacciosa ha persino sulla tomba del mite Pio II, a Sant' Andrea della Valle, forse con allusione alla guerra vagheggiata contro i Turchi.

(40) Non posso a meno di rilevare il grazioso equivoco in cui è caduto DIEGO ANGELI nel suo *Mino da Fiesole* (Firenze, Alinari, 1893) pag. 132, prendendo *Monsieur Bisticci* per un articolista moderno, e rinviando ad *un bon article* di lui, nell'*Archivio storico*. Realmente la prima notizia di Vespasiano Bisticci fu data nell'*Archivio storico*, anni fa, con alcuni brevi estratti dell'opera sua; ma ormai ne possediamo la edizione delle *Vite* di L. FRATI, ove i passi da me citati si possono riscontrare nel vol. 3. pag. 194. Istruttivo anche il passo di Vespasiano, citato dal TAMASSIA, e riferito in nota 31.

(41) Che il Perugino (prima del 1507) negli affreschi del Cambio si sia ispirato ad esempi classici, ed abbia per i suoi disegni avuto l'approvazione preventiva dei Priori, non può essere messo in dubbio GEORGE C. WILLIAMSON, *Perugino* (London, Bell, 1900) f. 76 e segg.

Uno dei pochi lavori di questo genere, di cui conosciamo il diretto ispiratore, è il monumento sepolcrale di Paolo III, di FRA GUGLIELMO DELLA PORTA, a San Pietro: fu ANNIBAL CARO. Le statue dovevano essere quattro: ma ne rimangono due sole: la Prudenza e la meravigliosa Giustizia, dalle membra michelangiottesche: